

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 10
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 10 aprile 1946

16 pagg. - L. 8
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**Il movimento costituente
in Francia nel secolo XIX**

★ ★

La legge elettorale jugoslava

★ ★

La riforma agraria ungherese

★ ★

ATTIVITÀ DELLA COSTITUENTE FRANCESE
SICUREZZA SOCIALE ED ESPANSIONE
ECONOMICA ★ RASSEGNE DEI LIBRI
E DELLA STAMPA ITALIANA ED ESTERA
VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

DEI

NOTIZIARIO

ITALIA

Il progetto di autonomia della Sicilia

Il 13 aprile la Consulta sarà chiamata, in sede di commissioni riunite degli Affari politici e amministrativi, della Finanza, del Tesoro e della Giustizia, ad esprimere il proprio parere sul progetto di autonomia della Sicilia, già approvato dalla Consulta siciliana sotto la Presidenza dell'ex Alto Commissario on. Aldisio.

ESTERO

L'Inghilterra e il nuovo Governo bulgaro

Un portavoce del Foreign Office ha dichiarato che l'Inghilterra non riconoscerà il nuovo governo bulgaro di Kimon Georgiev, perché nella sua formazione; non si è conformato alla richiesta dei Tre Grandi che desideravano l'inclusione di elementi dell'opposizione.

La nuova costituzione austriaca

Il Governo sovietico si è opposto alla ratifica della legge costituzionale austriaca dichiarando che tale Costituzione non è sufficientemente ampia ed è ricalcata sulla legge del 1920.

Il nuovo Gabinetto belga

Domenica 31 marzo Van Acker, l'ex-prim ministro socialista, ha formato il nuovo governo, indicato come di « sinistra moderata » e composto di 6 liberali, 6 socialisti, 4 comunisti e 3 tecnici.

Alberto Devèze, « leader » dei liberali, è diventato vice-prim ministro ed ha assunto anche il portafoglio degli affari economici.

Il 5 aprile la Camera, con 107 voti contro 81, ha accordato la fiducia al nuovo Governo.

Nuovo Presidente della Camera belga

Van Cauwelaert (cattolico) è stato eletto Presidente della Camera belga con 103 voti contro 92. La maggioranza è stata ottenuta con i voti dei deputati liberali che sinora avevano sempre rifiutato di collaborare con i cattolici.

Elezioni e formazione del nuovo Governo in Grecia

Il 31 marzo, come era stato annunciato, hanno avuto luogo in tutta la Grecia le elezioni politiche per la Camera dei Deputati. I partiti di sinistra hanno boicottato le elezioni facendo propaganda per l'astensione. La percentuale degli astenuti non è ancora nota con precisione, e mentre i giornali di sinistra la fanno ammontare al 55% dei votanti, secondo informazioni del Governo essa ammonterebbe al 45%. Tutti i partiti di sinistra hanno perciò rivolto per telegrafo un appello ai governi, britannico, americano, sovietico, e francese affinché le elezioni vengano annullate.

I risultati finali ancora non sono noti, ma, secondo i primi calcoli, su 1550 dei 3200 collegi elettorali, i populistici (monarchici) avrebbero riportato 269.468 voti, assicurandosi così 220 seggi alla Camera; il blocco di centro, 118.741 voti conquistando 75 seggi; i liberali, 72.390 voti e 38 seggi e il partito di Zervas 22.907 voti e 13 seggi.

In seguito a questi risultati, il Governo si è dimesso ed un nuovo ministero è stato formato dal Presidente del Consiglio di Stato Pulitsas. I ministri importanti, cioè quelli degli esteri, degli interni, della guerra e delle finanze, sono stati affidati ai quattro leaders monarchici Tsaldaris, Stefanopoulos, Teotohis e Mavromihailis. Venizelos, Canellopoulos e Papandreu sono stati nominati ministri senza portafoglio. Papandreu sarà anche vice-presidente del Consiglio.

Il reggente Damaskinos, che all'atto della formazione del governo aveva presentato le sue dimissioni, le ha poi ritirate dietro le insistenze del Governo, impegnandosi a rimanere in carica fino all'indizione del plebiscito sulla questione istituzionale.

Le elezioni in Francia

Il Consiglio dei Ministri ha deciso che le elezioni all'Assemblea, o alle Assemblée, che saranno create dalla Costituzione attualmente in elaborazione, si svolgeranno al più tardi il 2 giugno prossimo. Per il referendum sull'approvazione o meno della nuova Costituzione, previsto dalla legge costituzionale provvisoria, è stata fissata come ultima data il 5 maggio.

Le elezioni municipali in Danimarca

Le elezioni municipali danesi hanno dato i seguenti risultati: socialisti, 151 mila voti e 27 seggi; comunisti, 62.000 voti e 11 seggi; conservatori, 62.000 voti e 11 seggi.

Il Presidente Truman apre la campagna elettorale

In un discorso pronunciato a Washington, in occasione del « Jackson Day », il Presidente Truman ha precisato la posizione del partito democratico alla vigilia dell'apertura della campagna elettorale del 1946. « L'America deve mostrare, ha dichiarato il Presidente, la via verso un mondo migliore e noi dobbiamo restringere sempre i legami di amicizia che ci uniscono agli altri popoli e riaffermare i principi fondamentali delle Nazioni unite ». Sul piano interno, il Presidente ha definito il programma del suo partito: « Noi vogliamo istituire un livello di vita più elevato grazie ad un nuovo programma di educazione, di sanità e di sicurezza sociale ».

Accordo elettorale fra i partiti cecoslovacchi

I partiti del Fronte Nazionale Cecoslovacco hanno concluso un accordo elettorale con il quale si impegnano a

difendere, nella loro propaganda elettorale, i principi della nazionalizzazione delle grandi industrie, dell'espulsione dei tedeschi, del mantenimento dei Consigli nazionali di liberazione come organi amministrativi, dell'egualianza dei diritti tra cechi e slovacchi. I partiti sono decisi a costituire una nuova coalizione dopo le elezioni.

Elezioni ai Consigli di Contea in Gran Bretagna

Nel mese di marzo si sono svolte in Inghilterra le elezioni ai Consigli di Contea dopo che per 9 anni esse erano state interrotte.

Il partito laburista ha ottenuto quasi dappertutto la maggioranza, per quanto in proporzioni forse minori della maggioranza ottenuta nelle elezioni dello scorso anno. A Londra, la sua vittoria è stata invece quasi schiacciante; infatti esso ha ottenuto 90 seggi (con un guadagno di 14 rispetto alle elezioni precedenti) contro 30 seggi conservatori (perdita di 18), 2 liberali e 2 comunisti.

L'affluenza alle urne è stata assai bassa; a Londra ha votato soltanto il 28% ed in altre Contee la percentuale è scesa sino al 15%.

IN PREPARAZIONE

Compendio di statistica elettorale

Riassunto dei dati statistici sulle elezioni politiche e amministrative svoltesi nel Regno dal 1861 al 1924, con notizie e dati sulle elezioni dei principali Stati italiani nella prima metà del secolo XIX e sulle elezioni più recenti di alcuni Stati d'Europa e degli Stati Uniti d'America.

Il volume, di circa 300 pagine, curato dall'Istituto Centrale di Statistica, conterà di una relazione che illustra, fra l'altro, lo sviluppo della legislazione elettorale italiana e i principali sistemi elettorali ed è ricca di confronti, seriazioni, diagrammi e riferimenti; di tabelle numeriche che coordinano i dati di numerose pubblicazioni elettorali ufficiali e di privati studiosi; di un'appendice con i dati delle elezioni straniere.

E' imminente la pubblicazione per estratto dei primi due capitoli del COMPENDIO riguardanti gli « elettori » e le « circoscrizioni elettorali ».

Per le prenotazioni rivolgersi all'Istituto Centrale di Statistica, Via Balbo, Roma.

Il movimento costituyente in Francia nel secolo XIX

Con la costituzione dell'anno III (1795) il ciclo rivoluzionario vero e proprio si chiudeva. Non per questo cessava per la Francia il susseguirsi delle più varie e discordanti esperienze costituenti e costituzionali. Le insufficienze degli organismi politici previsti dalla costituzione del '95, l'esaurirsi delle energie rivoluzionarie spossate dalla eccessiva tensione degli anni precedenti, il fallimento della politica religiosa dittatoriale e le necessità militari favorivano il sorgere di un forte potere personale, che troverà la sua incarnazione in Napoleone Bonaparte: col colpo di Stato di brumaio dell'anno VIII, la costituzione dell'anno V era apertamente violata prima e abrogata dopo e con l'istituzione di un consolato provvisorio veniva posto il primo gradino al sorgere della sua potenza, le cui grandi tappe saranno la costituzione dell'anno XII, il quale ultimo darà a Napoleone il titolo d'Imperatore. Tre atti adunque costituiscono, sotto il profilo giuridico-costituente, l'ossatura dell'età napoleonica e di essi variamente si può giudicare. Sotto un certo aspetto, la loro importanza è minima, in quanto non derivano da un regolare potere costituente (la stessa costituzione dell'anno VIII che, per essere la prima, era quella in cui maggiore era il bisogno di salvare le forme, fu l'opera personale dello stesso Napoleone e di un comitato ristretto di appena tre membri che impose il proprio progetto privato alle due sezioni legislative incaticate di redigere la nuova costituzione) e più che veri atti giuridici sono schemi per mascherare il reale potere che sempre più si accentrava nelle mani del Bonaparte (il Senato conservatore della costituzione dell'anno VIII avrebbe dovuto essere il garante della costituzionalità delle leggi, ma ciò era annullato dalla stessa origine dittatoriale che stava alla base di esse: i suoi membri infatti erano scelti da due protagonisti dei colpi di Stato (Siéyès e Roger Ducos) e dal secondo e terzo console. Sotto un altro aspetto, però, questi atti costituzionali sono della massima importanza per i nuovi schemi costituenti che introducono, di natura non più teorico-ideologica bensì pratica.

Questo passaggio dalla ideologia alla pratica è ben visibile confrontando le teorie del Siéyès e la costituzione dell'anno VIII. Nel 1795, il Siéyès alla Convenzione aveva esposto tutto un piano di costituzione, che però non avrebbe in quella occasione lasciato alcuna raccia. In esso il veterano della Rivoluzione, dopo aver criticato il sistema dell'equilibrio, vuole realizzare quello del concorso dei poteri e cerca di attuarlo con la creazione di quattro istituti: 1. un *Giuri costituzionale*, che deve giudicare intorno ad ogni attentato alla costituzione; 2. un *Tribunato*, perchè le domande del popolo risuonino alle orecchie del legislatore; 3. un *Governo*, che vegli al bisogno del popolo e a quello dell'esecuzione della legge; 4. una *legislatura*, che giudichi sulle proposte del Tribunato e del Governo. Con questo sistema il Siéyès crede di poter realizzare quella che è la vera base della garanzia sociale: la divisione nell'unità e di render possibile il duplice movimento dell'azione politica, consistente in un'azione ascendente e in un'azione discendente. « Con la prima il popolo nomina mediatamente e immediatamente le sue diverse rappresentanze, della seconda derivano tutti gli atti attraverso i quali i suoi diversi rappresentanti si adoperano a formare o a servire la legge. Il punto di partenza di questo movimento politico sono le assemblee primarie; il punto di arrivo è il popolo che raccoglie i benefici della legge ». Le linee generali di questo schema vengono trovate nella costituzione dell'anno VIII: vi era in essa un Tribunato di 100 membri, che discuteva i progetti di legge, ne votava l'adozione o il rigetto, inviava degli oratori per esporre e difendere questi « voti » davanti al Corpo legislativo; ivi era anche un Corpo legislativo composto di 300 membri, che decideva a scrutinio segreto e senza

alcuna discussione; il Governo era accentrato nelle mani di tre consoli, il cui carattere collegiale era però annullato dalla preminenza del Primo Console; il posto del giuri costituzionale era tenuto dal Senato conservatore, di 60 membri, che eleggeva i legislatori, i tribuni, i consoli e altri funzionari e manteneva o annullava gli altri che gli venissero deferiti per incostituzionalità. Ma lo spirito che animava questo meccanismo era ben diverso da quello del primiero progetto del Siéyès: il Senato decideva in segreto, il Corpo legislativo non poteva discutere i progetti di legge ma solo accettarli o respingerli in blocco, il secondo e il terzo console nella maggior parte degli atti avevano voto puramente consultivo, il principio proclamato dal Siéyès della « fiducia » alla base dell'organizzazione politica era di fatto annientato perchè le complicate liste di fiducia sarebbero state fatte solo l'anno successivo alla entrata in vigore della costituzione, ossia dopo il primo insediamento dittatoriale dei vari membri dei poteri, talchè dei due termini previsti dal Siéyès « fiducia » e « potere » restava solo il secondo e questo accentrato nelle mani di un solo uomo: del Primo Console.

Fino al plebiscito che ratificò il colpo di Stato del 18 brumaio, non tutte le voci costituenti di tono democratico tacquero. Il *Monitore* del 19 frimaio pubblicava tutto un piano di costituzione democratica da parte dell'ex-montagnardo *Barère*. Di fronte allo pseudodemocraticismo demagogico di tutte le dittature incipienti, si cercò abilmente di correre ai ripari con una difesa del censitarismo dell'anno III e *Jarry-Mancy* in un noto opuscolo si sforzò di far prevalere il principio che la borghesia proprietaria doveva essa sola governare. Di « democrazia dei proprietari » parlava il *Dialogo fra un patriota e un deputato* apparso anch'esso sul *Monitore*. *Daunou*, pur servendosi dei nuovi nomi di Consolato, Tribunato, ecc., si limitava a proporre una semplice democratizzazione della costituzione dell'anno III. Lo stesso Siéyès andava moltiplicando, avvertito del pericolo che l'ambizione del collega presentava, la richiesta di garanzie. In un primo progetto, a fulcro dell'organizzazione politica poneva un *grande elettore* il quale però — chiariva il Siéyès — non è né un despota né un re: ha solo il diritto di nomina, in base alle liste di fiducia, e di revoca di tutti i funzionari e legislatori, ma non governa e il Senato conservatore può in qualunque momento renderlo privo di pericolo con l'assorbirlo nel proprio seno. Di fronte all'opposizione sdegnosa di Bonaparte, che paragonava la posizione del grande elettore a quella di un « porco all'ingrasso », il Siéyès in un secondo progetto affidò il governo a due consoli, uno della pace e l'altro della guerra: veniva così tolto a Bonaparte il potere politico.

È noto che la volontà di Napoleone prevalse. I principii basilari e le caratteristiche più notevoli cui diè luogo la costituzione del 1799 furono:

1) Affermazione del suffragio universale, ma negazione della sovranità popolare: giacchè le norme pratiche di questo suffragio erano tali da renderlo privo di qualunque efficacia e di qualunque realtà politica. Del resto, il popolo si limitava a semplici liste di fiducia. Ben presto a questo annichilimento della sovranità popolare Napoleone troverà il suo schermo ideologico: nell'indirizzo al Senato per la sua nomina ad imperatore, scriverà: « La sovranità risiede nel popolo irancese nel senso che tutto, senza eccezione, deve essere fatto per il suo interesse, per il suo onore e per la sua gloria ».

2) L'organizzazione dei poteri era basata — in linea ideale — su questa gerarchia: 1) Senato; 2) Tribunato; 3) Corpo legislativo; 4) Consoli; 5) Consiglio di Stato. Tuttavia, la realtà del potere risiedeva nel primo console e l'or-

gano che in parte rendeva possibile ciò e in parte lo favoriva era il Consiglio di Stato. Ad esso l'atto costituzionale riservava appena due articoli, il 52 e il 53: « Sotto la direzione dei consoli, un consiglio di Stato è incaricato di redigere i progetti di legge e i regolamenti d'amministrazione pubblica, e di risolvere le difficoltà che sorgono in materia amministrativa » e « Fra i membri del Consiglio di Stato sono sempre presi gli oratori incaricati di portare la parola a nome del Governo davanti al Corpo legislativo... »; ma spettando esclusivamente a questo organo la autorizzazione di perseguire giudiziariamente i funzionari e di « sviluppare il senso delle leggi » su richiesta dei consoli, ne risultava che il Consiglio di Stato aveva un'autorità grandissima ed era nei vari ingranaggi costituzionali la *longa manus* del Primo Console.

3) Mancanza di una delimitazione e di un'organizzazione amministrativa, limitandosi la costituzione a dire soltanto nel suo primo articolo che il « territorio europeo è diviso in dipartimenti e circondari comunali ». Si lasciava così al comune potere legislativo il compito di fissare questa organizzazione e ciò fu fatto con l'accentratrice e antidemocratica legge del 28 piovoso dell'anno VIII, che ricostituì i distretti, spezzò il nerbo alla vita comunale e, attraverso la figura del prefetto, fece risorgere le funzioni dell'antico intendente.

4) Appello plebiscitario al popolo. Già, per vincere la resistenza del Siéyès e del Daunou, Napoleone aveva minacciato di presentare lui un testo costituzionale al popolo per l'approvazione; l'art. 95 della costituzione sancisce ora: « La presente Costituzione sarà poi presentata all'accettazione del popolo francese ». Non è più però il referendum richiesto negli anni precedenti dai Cordiglieri, dai Girondini, dalla Montagna, il referendum sancito dal decreto del 21 settembre 1792 e dalle costituzioni del 93. Esso infatti non viene più attuato attraverso le assemblee primarie, che avrebbero discusso l'atto loro presentato, bensì attraverso il voto dei singoli cittadini ridotto alla semplice espressione di un sì o di un no. È il plebiscito, così, che per la prima volta s'introduceva in Francia ed è esatto, non solo sotto il profilo storico ma anche sotto quello giuridico-costituzionale, l'appellativo di *Repubblica plebiscitaria* dato dallo storico Aulard a questo periodo (1799-1804).

È un plebiscito viene pure a ratificare la proposta fatta dal Consiglio di Stato nel 1802 di affidare a Napoleone il consolato a vita. Non mancarono, è ovvio, richiami alla sovranità popolare; ma del conto effettivo che il Primo Console faceva di questa volontà nazionale è chiara prova il fatto che, estendendo l'ambito del quesito posto al popolo, Napoleone si arrogò il potere costituente facendo emanare dal Senato conservatore — da semplice corte costituzionale divenuto potere costituente — il senatoconsulto organico dell'anno X, che è una vera nuova costituzione e che non fu presentata alla ratifica popolare. In esso, se l'impalcatura dello Stato resta sempre quella dell'anno VIII, il suo meccanismo è però capovolto. Scompaiono le liste di fiducia e di ciò l'ufficiale *Monitore* dava una giustificazione che è già in nuce tutta la teoria dell'Impero plebiscitario: « legare le grandi autorità dello Stato alla massa della Nazione, dalla quale deriva necessariamente ogni autorità naturale »; la gerarchia dei poteri risulta così modificata: 1) Consoli; 2) Senato; 3) Consiglio di Stato; 4) Corpo legislativo; 5) Tribunale in sezioni: alla fine, nel 1807, questo organo viene soppresso. L'accentramento dei poteri in mano di Napoleone si fa sempre più forte: il senatoconsulto del 30 agosto 1802 ribadisce la dipendenza del Senato dai Consoli, quello del 14 nivoso XI istituisce le senatorie, la cui assegnazione spetta al Primo Console, e quello del 20 dicembre 1803 sancisce che il presidente del Corpo legislativo è scelto dal Primo Console. Ancora un passo innanzi e un nuovo plebiscito proclamerà

Napoleone imperatore. La costituzione del 25 floreale XII (18 maggio 1804) ne aveva già regolato l'impalcatura giuridica.

Al presunto potere costituente del Senato, affermato dai testi napoleonici, si riallaccia, alla caduta di Napoleone, il proclama dello zar Alessandro, il quale al momento dell'ingresso delle truppe coalizzate a Parigi (31 marzo 1814) affermò a nome anche degli altri sovrani: « Essi riconosceranno e garantiranno la Costituzione che la Nazione francese si darà. Invitano il Senato a designare un Governo provvisorio, che possa provvedere ai bisogni dell'amministrazione e preparare la Costituzione, che converrà al popolo francese ». È noto che la promessa dello zar non fu rispettata da Luigi XVIII; ma, forte di questa assicurazione, il Senato su impulso del Talleyrand costituì il primo aprile un Governo provvisorio e diede incarico ad una commissione senatoriale di cinque membri (*Lebrun, Barbé-Marbois, Destutt de Tracy, Emmerly, Lambrechts*) di elaborare la nuova costituzione. Redatta in 29 articoli, essa veniva presentata al Senato e da questo accettata ad unanimità il 6 aprile; l'indomani lo fu dal Corpo legislativo.

Tale nuovo atto rappresenta nella storia costituente francese una radicale novità, associando esso insieme sovranità nazionale, monarchia e aristocrazia ereditaria e inaugurando il parlamentarismo. Con esso veniva compiuta la restaurazione borbonica, ma Luigi XVIII è solo il delegato del popolo che liberamente lo chiama al trono dei suoi avi (articolo 2 « Il popolo francese chiama liberamente al trono di Francia Luigi Stanislao Saverio di Francia, fratello dell'ultimo Re, e dopo di lui gli altri membri della casa di Borbone nell'ordine antico ») e vengono conservate le conquiste della rivoluzione. L'iniziativa delle leggi appartiene al Senato e al Corpo legislativo: questo proviene dai collegi elettorali (art. 9), quello a carattere ereditario è di nomina regia (vi sono però senatori di diritto e con esclusivo possesso delle precedenti senatorie i membri del Senato imperiale); il Re — al quale spetta in proprio il potere esecutivo e la sanzione — può invitare le due Camere ad occuparsi di quanto giudica conveniente e sciogliere il Corpo legislativo, il quale deve essere ricostituito al più tardi entro due mesi (art. 10). I ministri, che possono essere presi nel Senato e nel Corpo legislativo (art. 14), sono responsabili di ogni attentato alle leggi, alla libertà pubblica e individuale e ai diritti dei cittadini (art. 21).

La disposizione dell'art. 6 che riservava agli ex-senatori imperiali le dotazioni precedenti svalutò grandemente agli occhi della nazione l'atto costituzionale, il quale cadde definitivamente nel nulla in seguito alla dichiarazione fatta il 2 maggio a Saint-Ouen dal nuovo Re. Comunque, più che i principii fissati in astratto dal Senato, interessa il travaglio di quelle settimane dei migliori spiriti francesi sul problema costituzionale. In certo senso può dirsi che si ripresentino tutte le varie posizioni ideologiche che si presentarono negli anni 1788-89. Non mancava la voce realista di un *Barruel*, che riteneva tutte le costituzioni opera dell'inferno salvo l'antica alla quale nemmeno il Re poteva attentare, né quella puramente costituzionale che, come il *Grégoire*, rimproverava alla costituzione senatoriale di essere poco liberale. Assai notevole era poi la voce di *Benjamin Constant* il quale scindeva nettamente il potere regio dal potere esecutivo e chiedeva che il governo e le due Camere venissero mantenuti in equilibrio da una forza neutra, ossia dal potere regio: « I tre poteri sono tre forze che devono cooperare ognuna nella sua parte, al movimento generale; ma quando queste forze esorbitando dai loro limiti si urtano, s'incrociano e s'intralciano, occorre una forza nuova, in qualche modo, che li rimette al loro posto ».

VOTATE PER CHI VOLETE MA VOTATE !

La legge elettorale jugoslava

Il 22 agosto 1945 è stata emanata a Belgrado la legge sulle elezioni dei deputati del popolo all'Assemblea Costituente.

Tali elezioni sono avvenute nel mese di novembre.

I principi generali cui s'ispira questa legge sono i seguenti:

a) il voto è libero, eguale, diretto e segreto;

b) l'elettore vota separatamente per il Consiglio Federativo e il Consiglio delle Nazionalità, ma le elezioni per ambedue le Camere si svolgono nella stessa domenica;

c) le elezioni al Consiglio Federativo avvengono in base al criterio della popolazione in modo che in media su ogni 40.000 abitanti (l'art. 53 della nuova Costituzione porta tale cifra a 50.000 per le future elezioni) ci sia un deputato; quelle al Consiglio delle Nazionalità avvengono invece sulla base della rappresentanza paritaria di tutte le unità federali (che con la nuova Costituzione hanno preso la denominazione di Repubbliche Popolari); le provincie autonome hanno una rappresentanza inferiore;

d) elettori ed eleggibili sono tutti cittadini jugoslavi, uomini e donne, che abbiano raggiunto i 18 anni; inoltre tutti i soldati dell'esercito jugoslavo di ambo i sessi e i combattenti dell'esercito nazionale di liberazione e dei reparti partigiani di ambo i sessi, senza riguardo alla loro età; ma mentre a deputato del Consiglio Federativo può essere eletto qualsiasi cittadino jugoslavo in possesso del diritto di voto, a deputato del Consiglio delle Nazionalità soltanto il cittadino dell'unità territoriale che deve rappresentare;

e) le elezioni al Consiglio Federativo si svolgono, con candidati per ogni singola circoscrizione inclusi in una lista distrettuale, secondo un sistema che combina il principio maggioritario con quello proporzionale; quelle al Consiglio delle Nazionalità si svolgono secondo il sistema proporzionale rigido;

f) la votazione avviene mediante palline che, secondo il commentario alla Legge stessa, garantiscono meglio la segretezza del voto.

Tali principi generali sono contenuti in gran parte nel primo capitolo (art. 1-6) della seguente Legge elettorale. Ne riproduciamo gli articoli più fondamentali:

Art. 3. - Le elezioni dei deputati al Consiglio Federativo dell'Assemblea Costituente si effettuano nelle circoscrizioni elettorali e nei distretti elettorali. I distretti elettorali concordano coi rispettivi distretti am-

ministrativi. Nelle provincie nelle quali non ci sono distretti amministrativi la Commissione elettorale federativa creerà dei distretti elettorali unendo singole circoscrizioni elettorali.

Le città di Belgrado, Zagabria, Skopje, Lubiana e Sarajevo costituiscono speciali distretti elettorali.

Il numero dei deputati viene fissato per tutto lo Stato dalla Commissione federativa tenendo conto del numero complessivo degli abitanti accertato nell'ultimo censimento del 1931 e in modo che ogni 40.000 abitanti eleggano un deputato.

Successivamente la Commissione elettorale federativa fissa il numero dei deputati che, in rapporto al numero degli abitanti, spetta alle singole unità federali e, rispettivamente, alle provincie.

In base al numero complessivo di deputati che dovranno essere eletti nell'unità federale e rispettivamente nella provincia, le commissioni dell'unità federale (e provinciali) fisseranno il numero dei deputati che dovranno essere eletti nei singoli distretti e nelle singole circoscrizioni elettorali.

Ogni circoscrizione amministrativa elegge di regola un deputato. Se in qualche distretto elettorale il numero dei deputati assegnati è superiore al numero delle circoscrizioni, la circoscrizione amministrativa col maggior numero di abitanti viene divisa in due circoscrizioni elettorali. Se il numero dei deputati assegnati è inferiore al numero delle circoscrizioni amministrative, le circoscrizioni minori vengono unite in una circoscrizione elettorale. Le città che per numero di abitanti non hanno le condizioni richieste per l'elezione di almeno un deputato vengono unite in una sola circoscrizione elettorale con la circoscrizione amministrativa vicina; le altre città invece costituiscono una o più circoscrizioni elettorali.....

Per provincie s'intendono ai sensi della presente Legge, la Voivodina e Kosovo con la Metohija.

Art. 4. - Le elezioni dei deputati del popolo, al Consiglio delle Nazionalità dell'Assemblea Costituente si effettuano nelle singole unità federali, nella Voivodina e in Kosovo-Metohija. Gli elettori di ogni unità federativa eleggono 25 deputati, quelli della Voivodina 15, quelli di Kosovo-Metohija 10.

I compiti delle Commissioni elettorali sono regolati nel capitolo II (art. 7-12). Esse sono, conformemente alle ripartizioni amministrativo-territoriali, di vari gradi. Superiore a

tutte è la Commissione elettorale federativa; la seguono, gerarchicamente, le commissioni delle unità federali, le commissioni distrettuali e infine quelle di circoscrizione. La Commissione elettorale federativa viene nominata dal Presidium dell'Assemblea Nazionale Provvisoria Jugoslava; le commissioni inferiori vengono nominate dalla commissione elettorale immediatamente superiore su proposta dell'organo esecutivo della unità territoriale corrispondente.

Alle commissioni incombe tutto il lavoro relativo alle elezioni, e sia il lavoro preparatorio che quello di riscontro, accertamento e proclamazione dei risultati.

Le disposizioni concernenti le liste dei candidati, la loro notifica, proposta, conferma e pubblicazioni occupano i capitoli III, IV e V (articoli 13-34). Le liste per le elezioni al Comitato Federativo sono regolate in particolare dai seguenti articoli:

Art. 13. - Le elezioni dei deputati del popolo al Consiglio Federativo dell'Assemblea Costituente si effettuano con liste federative e distrettuali.

Le elezioni al Consiglio delle Nazionalità dell'Assemblea Costituente si effettuano con liste federali per ogni unità federale e con liste provinciali per ogni provincia.

Art. 14. - Le liste dei candidati per le elezioni dei deputati ad ambedue le Camere dell'Assemblea Costituente vengono presentate per la conferma da tanti cittadini in possesso del diritto di voto, quanti ne prescrive la presente Legge.

Art. 15. - Le liste federative per le elezioni dei candidati al Consiglio Federativo dell'Assemblea Costituente sono formate dal presentatore della lista e da tutte le liste distrettuali che ne facciano parte con i propri candidati delle circoscrizioni e i loro supplenti.

Non è necessario che il presentatore della lista sia candidato di circoscrizione per qualche lista distrettuale.....

Le liste distrettuali possono far parte della lista federativa o essere autonome. Ma nello stesso distretto può far parte della stessa lista federativa soltanto una lista distrettuale.

Art. 18. - La stessa persona può figurare come candidato nella lista per il Consiglio Federativo per non più di due circoscrizioni elettorali dello stesso distretto elettorale. In tale caso il candidato deve avere per ogni circoscrizione un altro supplente.

La stessa persona può figurare come candidato o candidato supplente

te per non più di sei circoscrizioni elettorali dello Stato.

Art 19 - Ai sensi dell'art. 14 della presente Legge gli elettori possono proporre in ogni circoscrizione elettorale speciali candidati di circoscrizione legati a qualche lista distrettuale, e ciò previa conferma dei proponenti della rispettiva lista distrettuale. Per la proposta di ogni candidato è necessaria la firma di almeno cinquanta elettori della circoscrizione. Per tutto il resto si procede ai sensi delle disposizioni della presente Legge riguardanti le liste distrettuali.

In tutte le liste (comprese quelle delle unità federali) il nome del presentatore della lista figura in testa alla lista stessa e i primi tre firmatari ne sono considerati proponenti.

Le elezioni al Consiglio delle Nazionalità avvengono inecce mediante liste delle unità federali (e provinciali) e ad ogni lista dell'unità federale (provinciale) possono, previo consenso del presentatore della lista rispettiva e sotto una denominazione comune, essere aggregate una o più liste delle unità federali (provinciali) allo scopo di una comune partecipazione alle elezioni di fronte alle altre liste.

Le liste dei candidati, di qualsiasi grado esse siano, debbono essere confermate dalle commissioni elettorali corrispondenti. Per la lista federativa tale conferma è vincolata alla preventiva notifica (non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione del decreto del bando delle elezioni), firmata da 100 elettori e diretta alla Commissione elettorale federativa.

Le liste proposte per la conferma devono essere presentate alle rispettive commissioni elettorali entro un dato periodo di tempo prima delle elezioni (cinque settimane per le liste distrettuali, due settimane per le liste federative e trenta giorni per quelle delle unità federali) e firmate da 150 elettori quelle distrettuali e da soli 10 elettori quelle dell'unità federali. Le commissioni verificano che non ci siano irregolarità nelle liste e nel caso invitano i proponenti ad eliminarle.

Gli elettori hanno diritto di presentare reclamo contro le persone che essi non considerano eleggibili. Le commissioni distrettuali e delle unità federali se, d'ufficio in base ai reclami presentati, constatano che la metà o più dei candidati proposti non sono eleggibili, restituiscono la lista ai proponenti ai quali spetta il diritto di reclamo. Se invece constatano che solo la metà dei candidati non sono eleggibili, ne informano i proponenti che possono, oltrechè reclamare, presentare altri candidati in luogo di quelli respinti. A tali commissioni spetta anche il compito di curare la pubblicazione delle liste.

Stabilite così le norme concernenti le liste dei candidati, dopo un breve capitolo (VI) che dispone per la preparazione e la trasmissione del materiale per le elezioni, la Legge passa regolare nel capitolo VII la costituzione delle sezioni e dei comitati elettorali e lo svolgimento della votazione.

Le sezioni elettorali devono essere costituite in modo da riunire al massimo 500 elettori e in ognuna di esse verrà formato un Comitato elettorale.

Ogni candidato della lista della circoscrizione e i proponenti delle liste delle unità federali possono nominare un rappresentante della propria lista per ogni sezione elettorale.

La votazione viene disciplinata dagli articoli 47-60 di cui diamo un ampio estratto.

Art. 47. - Le urne delle liste dei candidati per il Consiglio Federativo vengono messe nell'ordine con cui sono state confermate le liste, e precisamente anzitutto le liste distrettuali che fanno parte della lista federativa nell'ordine con cui sono state confermate le liste federative, poi le liste distrettuali autonome. Le urne dei candidati isolati della circoscrizione vengono collocate accanto all'urna del primo candidato di circoscrizione di quella lista distrettuale alla quale i candidati sono legati.

Le urne delle liste dei candidati per il Consiglio delle Nazionalità vengono collocate in quell'ordine in cui sono state confermate le liste dei candidati. Le urne delle liste aggregate (4 cap. dell'art. 17) vengono collocate accanto alla lista alla quale sono aggregate.

Art. 48. - Il giorno delle elezioni, alle ore sette di mattina, il comitato elettorale si riunisce nell'edificio nel quale si terrà la votazione.....

Art. 49. - Al presidente del comitato elettorale, coadiuvato dai membri del comitato, incombe la cura della manutenzione dell'ordine durante la votazione.

In caso di necessità il presidente chiederà l'aiuto della milizia del popolo che in quel giorno passa sotto il suo comando.

Art. 51. - A nessuno è lecito presentarsi alla sezione elettorale armato o in possesso di arnesi pericolosi, salvo il caso previsto dall'art. 49.

Art. 52. - Gli elettori accedono al locale riservato alle elezioni in fila uno dopo l'altro; e mai più di dieci insieme.

Art. 53. - La votazione per i deputati al Consiglio Federativo si effettua nello stesso locale, ma separatamente dalla votazione per il Consiglio della Nazionalità. Questa separazione si ottiene collocando le urne e le palline destinate alla votazione per le elezioni dei deputati al Consiglio delle Nazionalità su un tavolo speciale che si trova di fronte a

quello sul quale stanno le urne e le palline per l'elezione dei deputati al Consiglio Federativo.

L'elettore, appena entrato, si avvicina al tavolo del comitato elettorale. Invitato dal presidente egli dice a voce alta in modo da essere sentito da tutti i membri del comitato elettorale il suo nome, cognome, e nei luoghi dove c'è più di una sezione anche la sua residenza. Il presidente identifica l'elettore e ne constata in qualche altra maniera la identità.

Il presidente si accerta poi se lo stesso è iscritto nella lista elettorale. In caso affermativo egli registra la sua presenza alla votazione con un cerchio intorno al numero con cui è registrato nella lista elettorale. Il presidente spiega poi all'elettore le modalità del voto e gli consegna prima una pallina per l'elezione dei deputati al Consiglio Federativo e lo avvia verso il posto dove si effettua la votazione. Terminata la votazione per il Consiglio Federativo l'elettore ritorna dal presidente del comitato elettorale che gli consegna l'altra pallina per la votazione al Consiglio della Nazionalità e lo avvia verso il posto dove si effettua questa seconda votazione.

Art. 54. - Il presidente o uno dei membri del comitato elettorale spiega ad ogni elettore — prima di autorizzarlo a votare — quali liste di candidati sono rappresentate dalle singole urne. Ove l'elettore lo chieda, il presidente o un membro del comitato dà lettura di tutti i nomi sulle liste dei candidati.

Ogni rappresentante di una lista o il suo supplente ha il diritto di spiegare all'elettore a quale raggruppamento politico appartiene una determinata lista di candidati o urna.

Davanti alla sezione elettorale è proibita qualsiasi propaganda per liste elettorali o candidati.

Art. 55. - La votazione avviene nella maniera seguente:

L'elettore prende la pallina e la pone sulla palma della mano destra (o della sinistra se è privo della destra), serra la mano e si avvicina via via a tutte le urne e introduce in tutte la mano chiusa, lasciando cadere la pallina in quella urna che appartiene alla lista dei candidati, o al candidato, a cui intende dare il suo voto. Levata la mano dall'ultima cassetta l'elettore la apre davanti a tutti perchè ognuno possa vedere che la pallina non c'è più.

Durante tutto il tempo in cui effettua la votazione il presidente e i membri del comitato elettorale sorvegliano perchè l'elettore non passi la pallina nell'altra mano e non la porti via con sé.

Art. 56. - L'elettore che per qualche difetto fisico non fosse in grado di votare nella maniera prescritta nell'articolo precedente, ha il diritto

di condurre con sè, davanti al comitato elettorale, una persona che voti in sua vece. La decisione in merito spetta al comitato elettorale che la registra nel verbale.

Art. 58. - Il comitato elettorale non può negare il voto a chi è iscritto nella lista elettorale stabile. Se qualche membro del Comitato o qualcuno dei rappresentanti delle liste ha da fare qualche osservazione, se ne prende nota nel verbale. Se si presenta qualche elettore per votare dopo che in nome suo ha già dato il voto qualcun altro, il presidente del comitato elettorale ordina che ne siano registrati a verbale nome, cognome, professione e residenza e non gli permette di votare.

Art. 59. - La votazione dura ininterrottamente tutto il giorno fino alle ore 19. Soltanto in caso di disordini, le elezioni possono essere sospese, col consenso della maggioranza dei membri del comitato elettorale, fintanto che l'ordine non sia stato ristabilito.....

E' previsto anche il voto dei militari (cap. 8) i quali votano nelle sezioni del luogo nel quale si trovi la loro unità militare.

Lo spoglio dei voti e l'accertamento dei risultati sono contemplati dai successivi quattro capitoli (IX-XII; art. 67-92).

Il computo delle palline spetta al comitato elettorale e viene fatto tre volte, a gruppi di 100 palline, e precisamente dal presidente del comitato elettorale, da uno dei membri del comitato stesso e dal rappresentante della lista dei candidati cui si riferisce l'urna.

I risultati vengono trasmessi alla commissione elettorale della circoscrizione e da questa alla commissione distrettuale la quale ha il compito di accertare i risultati delle elezioni al Consiglio Federativo, mentre per le elezioni al Consiglio delle Nazionalità tale compito è affidato alla commissione dell'unità federale. La Commissione elettorale federativa accerta poi i risultati delle elezioni al Consiglio Federativo in base alle liste federative. Riproduciamo integralmente gli articoli 70, 74 e 79 indispensabili per conoscere e capire il sistema con cui vengono eletti i deputati ad ambedue le Camere.

Art. 70. - La commissione elettorale distrettuale accerta, in base agli atti elettorali ricevuti, i risultati delle elezioni dei deputati del popolo al Consiglio Federativo; accerta inoltre quanti elettori hanno votato complessivamente in ogni singola circoscrizione elettorale, quanti voti ha ottenuto il singolo candidato di circoscrizione isolato, quanti sono i voti complessivi dati in tutto il distretto e quanti voti ha ottenuto in tutto il distretto ogni singola lista di candidati.

Se viene constatata una differenza tra il numero dei voti dati secondo il registro dei votanti e tra i voti dati secondo il numero della palline, è considerato valido il risultato dei voti secondo il numero delle palline.

Si considera eletto a deputato nella circoscrizione elettorale il candidato della lista che vi ha ottenuto la maggioranza relativa. Se sulla lista che ha avuto la maggioranza relativa c'era più di un candidato di circoscrizione, si considera come eletto quel candidato che fra gli stessi ha ottenuto il maggior numero di voti. Se non è possibile accertare quale sia la lista che ha avuto la maggioranza relativa e, rispettivamente, quale sia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, perchè due liste, rispettivamente due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, la commissione elettorale dispone per la domenica seguente nuove elezioni nel distretto in questione. Se nello stesso distretto elettorale c'erano due o più liste di candidati la commissione addizionale tutti i voti dati in tale distretto a tutte le liste di candidati e divide la somma di tutti i voti per il numero di tanti deputati quanti vengono eletti nel rispettivo distretto. Col quoziente così ottenuto la commissione divide la somma dei voti dati ad ogni singola lista e accerta così quanti deputati spettano, in base a detto quoziente, ad ogni lista. Se in tale maniera si accerta che una data lista, conformemente al risultato elettorale nelle circoscrizioni, non ha avuto tanti deputati quanti le spetterebbero secondo il quoziente, tale differenza viene aggiunta alla lista.

Questi mandati suppletivi si attribuiscono a quei candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti su tali liste e che non sono stati ancora eletti nella circoscrizione. Se sulla stessa lista distrettuale c'erano più candidati di circoscrizione, il mandato viene attribuito alla lista in base a quel numero complessivo di voti che tutti i candidati di circoscrizione hanno raggiunto su tale lista. Il mandato spetta allora a quel candidato della lista che alle elezioni di circoscrizione ha ottenuto il numero più alto di voti. Se in tale caso due candidati avessero lo stesso numero di voti viene stabilito col sorteggio a chi dovrà andare il mandato.

Art. 74. - La commissione elettorale dell'unità federale (provinciale), appena ricevuti gli atti elettorali, procederà subito all'accertamento dei risultati delle elezioni per il Consiglio delle Nazionalità.

In tale lavoro essa seguirà i criteri seguenti:

Anzitutto essa accerterà il numero complessivo dei voti che sono stati dati ad ogni lista dell'unità federale. Se a qualche lista dell'unità federale era aggregata una o più liste, i voti delle medesime vengono

sommati e nella divisione vengono calcolate come una lista sola. Il numero dei voti dato ad ogni singola lista viene diviso per 1, 2, 3 ecc. e in ultimo col numero dei deputati che vengono eletti dalla rispettiva unità federale o da quella provinciale. Dai quozienti ottenuti con questa divisione si scelgono i quozienti più alti in numero eguale ai deputati da eleggere nell'unità federale oppure provinciale; e si attribuiscono i mandati alle singole liste di candidati. I mandati vengono assegnati secondo le liste nell'ordine nel quale i candidati vi sono elencati.

Se a qualche lista erano aggregate una o più altre liste, i mandati vengono divisi fra le stesse nella medesima maniera come per le liste separate.

Art. 79. - Appena la Commissione elettorale federativa riceve gli atti elettorali di tutti i distretti elettorali, essa proclama anzitutto eletti i presentatori di tutte quelle liste federative che hanno ottenuto complessivamente almeno 200.000 voti ciascuna. Poi essa somma e accerta il numero complessivo dei voti dati a tutte le liste dei candidati nello stato. La somma ottenuta viene dalla Commissione divisa col numero prestabilito dei deputati che vengono eletti in tutto lo Stato per il Consiglio Federativo (art. 5). Col quoziente così ottenuto viene diviso il numero dei voti riportati da ogni singola lista federativa.

Se in questa maniera si dovesse accertare che qualche lista federativa ha ottenuto, secondo i risultati delle elezioni nei distretti, un numero di deputati relativamente inferiore a quello che le spetterebbe secondo il quoziente suddetto, vengono aggiunti a tale lista tanti mandati, quanti mancano per raggiungere quel numero. Questi mandati suppletivi vengono attribuiti a quei candidati di circoscrizione delle liste distrettuali facenti parte della lista federativa i quali hanno riportato il maggior numero di voti, e che non sono stati eletti secondo i risultati elettorali nelle circoscrizioni, rispettivamente nei distretti. A tale scopo i candidati legati alla stessa lista si considerano come un candidato solo. Se in tal caso due candidati dovessero avere lo stesso numero di voti, decide il sorteggio a chi debba spettare il mandato.

Un successivo capitolo (XIII) regola le disposizioni penali e seguono infine le disposizioni finali tra le quali, importante è l'art. 88 che stabilisce:

Contro le irregolarità commesse durante le elezioni, come pure contro le decisioni delle commissioni elettorali, spetta ad ogni elettore, al partito politico e all'organizzazione sociale il diritto di reclamo alla Assemblea Costituente. I reclami devono essere inoltrati per il tramite della Commissione elettorale federativa.

La riforma agraria in Ungheria

Uno dei primi atti del Governo Provvisorio Ungherese è stata l'emanazione, ad iniziativa del Presidente Miklòs, di un decreto per l'abolizione del latifondo e per la spartizione delle terre fra i contadini.

Il decreto è stato pubblicato a Debrecen, nella sede provvisoria del Governo, mentre la capitale era ancora sotto l'occupazione germanica.

Vale la pena di riprodurre le dichiarazioni programmatiche contenute nei primi tre articoli che formano il 1° Titolo (Disposizioni preliminari).

Articolo 1. — Scopo del presente decreto è di realizzare il sogno secolare del popolo rurale ungherese e di dare in suo possesso la terra, sua spettanza avita, mediante l'abolizione del sistema latifondistico, in base ai principi contenuti nel proclama dell'Assemblea Nazionale Provvisoria e alla dichiarazione del Governo Nazionale Provvisorio, nonché in base alla delega avuta.

La cessazione del sistema latifondistico feudale assicura la trasformazione democratica e lo sviluppo futuro del paese; il passaggio delle tenute padronali nelle mani dei contadini apre la via del progresso politico, sociale, economico e spirituale al contadino ungherese, oppresso nei secoli.

L'esecuzione della riforma agraria costituisce un interesse vitale per la nazione e una necessità economica. Abolito il sistema dei latifondi, l'agricoltura ungherese poggerà sulla piccola azienda forte, sana e redditizia, assegnata in proprietà privata mediante le prescritte annotazioni nei libri fondiari.

Articolo 2. — Gli scopi accennati nell'art. 1 vengono realizzati dal presente decreto nel modo seguente: Lo Stato costituisce un «Fondo agrario», del quale faranno parte i terreni confiscati ai sensi del presente decreto, quelli espropriati verso indennità e quelli appartenenti all'erario.

Articolo 3. — L'esecuzione del presente decreto è affidata, sotto l'alta direzione del Ministero per l'Agricoltura, al Consiglio Nazionale per l'ordinamento delle proprietà fondiaria ed alle Commissioni Comunali per la richiesta dei terreni.

Il decreto dispone la confisca senza indennità dei terreni appartenenti ai traditori, ai capi delle organizzazioni, fasciste, naziste e delle «Croci frecce», ai membri della «Volksbund» hitleriana ed ai responsabili di delitti di guerra o lesivi del popolo (art. 4); gli articoli successivi stabiliscono chi deve essere considerato come appartenente alle categorie incriminate e le modalità del trapasso.

Sono suscettibili di espropriazione: 1) le proprietà superiori a 100 h. (in un raggio di 30 Km. dalla Capitale, quelle superiori a 50 h.) per intero; 2) sono sempre espropriate le proprietà superiori ai 1000 h.; 3) nei casi di particolare «fame di terra» in una data zona, anche le proprietà minori; ma il proprietario ha diritto ad altrettanta terra in altra zona e di caratteristiche uguali per rendimento; 4) espropriabili sono pure, per la parte che oltrepassa l'estensione di 5 h., i terre-

ni superiori a 5 h. ed acquistati a titolo oneroso e non per scopo di sostentamento personale in epoca posteriore al 1° settembre 1939. Sono esenti da espropriazione i terreni non superiori a 200 h. costituenti proprietà familiari o direttamente coltivati; e fino a 300 h. le terre appartenenti a persone che hanno reso degli eminenti servizi alla causa della resistenza nazionale. Sono escluse dai provvedimenti di espropriazione le proprietà-modello dello Stato e le stazioni sperimentali, come pure i pascoli comunali e consorziali. Norme particolari regolano le modalità da osservarsi per i frutteti, per i boschi, per le pescaie, per le proprietà indivise; le proprietà dei coniugi vengono considerate come appartenenti ad una sola persona (artt. 9-25). Le scorte vive e morte dei mezzadri sono esenti da conferimento nel valore della proprietà; le macchine agricole e gli attrezzi dovranno essere ceduti, nella misura necessaria e verso congruo indennizzo, agli aggiudicatari delle tenute espropriate. Le servitù prediali, gli usufrutti, le ipoteche, i pesi, le enfiteusi non pregiudicano l'espropriazione; le enfiteusi esistenti sono comunque risolte col 15 ottobre 1945.

I terreni da espropriare vengono designati dalla Commissione locale per la richiesta dei terreni, uditi gli espropriandi e tenuto conto del rendimento della produzione a cui quel terreno è adibito. (artt. 25-27).

I terreni espropriati vengono assegnati liberi di pesi e con la consegna dei documenti attestanti la proprietà. Se l'assegnatario trascura per due anni la lavorazione della terra che gli è stata data, la Commissione locale per la richiesta dei terreni può assegnarlo ad un'altra persona, con decreto emanato a maggioranza di voti e sentito il parere motivato del Consiglio Nazionale per l'ordinamento della proprietà. Le aziende industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli (molini, canapifici, distillerie, ecc.) passano in proprietà allo Stato, al Comune o ad apposite cooperative (art. 31). Gli aventi diritto cui non è stato possibile assegnare una proprietà nel luogo della loro residenza, avranno assegnata della terra in altra località mantenendo ove possibile il loro raggruppamento etnico (art. 32).

Nessuna unità di terreni assegnati può eccedere la misura di terra che può essere utilmente lavorata dall'assegnatario e dalla sua famiglia, e comunque non può superare 15 h. per i terreni seminativi e da pascolo, considerati uniti e 3 h. per l'orto e il vigneto. Hanno diritto all'assegnazione i lavoratori agricoli, i «proprietari minimi» ed i membri maschi e coniugati di quelle famiglie di piccoli proprietari la cui futura porzione ereditaria non supera 5 h.; hanno diritto a preferenza (e ad una assegnazione maggiore) coloro che si sono resi meritevoli nella lotta nazionale, coloro che si sono distinti durante l'anno 1945 per una particolare attività agricola, coloro che hanno a loro carico tre o più figli conviventi: eguale diritto spetta ai congiunti sopravvissuti di coloro che ap-

partengono a queste categorie e sono defunti per causa di guerra. Sono esclusi dal diritto alle terre espropriate: gli alienati, gli interdetti, i condannati a più di un anno di reclusione per reati contro il patrimonio, se non sono trascorsi cinque anni dall'espiatione della pena; i condannati dal Tribunale del Popolo; coloro che per colpa propria non hanno lavorato durante l'anno 1945 la terra avuta in proprietà, enfiteusi, o mezzadria; gli stranieri; coloro che sono ritenuti incapaci dalla Commissione locale (articoli 33-38).

Il titolo VII (artt. 39-44) regola le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'indennità d'espropriazione; le terre assegnate non possono essere volontariamente alienate, salvo autorizzazione del Ministero per l'Agricoltura, se non dieci anni dopo l'assegnazione.

Disposizioni speciali regolano le terre espropriate dal Governo filo-Nazista in seguito alle misure razziali da esso emanate (art. 46).

Il decreto finisce con le norme di regolamento e penali (artt. 47-56).

Infine esso è integrato da tre decreti d'esecuzione contenenti minute norme che disciplinano l'espropriazione e l'utilizzazione per il bene comune delle case appartenenti a fascisti o a tedeschi, delle case disabitate o scarsamente abitate, delle aree fabbricabili, dei parchi e giardini, ecc.

Nota: L'unità di misura della superficie coltivata è in Ungheria il «Katasztrális hold» (abbreviato «h») pari a 0.575.465 ettari.

La legge elettorale bulgara

La legge elettorale (pubblicata il 15 giugno 1945) vigente in Bulgaria è improntata ad uno schietto indirizzo democratico. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 19 anni (mentre la legge precedente richiedeva la maggiore età, ossia i 21 anni) senza discriminazione di nazionalità, di opinioni politiche, condizione economica, di professione, di sesso e grado di cultura. Il voto è sempre unico. Sono escluse dal voto, per ovvie ragioni, solo due categorie di persone: coloro che sono stati privati dei diritti civili e politici, con una sentenza emanata da un tribunale regolare e passata in giudicato; gli alienati e gli interdetti con sentenza del tribunale. È stata pure revocata la esclusione dei militari dal voto.

Sono eleggibili al Parlamento tutti i cittadini che abbiano compiuto i 23 anni, ad esclusione, per incompatibilità, dei funzionari dello Stato e degli enti locali, e, per indegnità, delle persone che abbiano «dato prova di manifestazioni fasciste».

L'art. 84 della legge disciplina la segretezza del voto; gli articoli 62-69 ne assicurano la legalità, gli articoli 17, 18, 22, 30, 54 e 71 contengono le norme intese ad assicurare la pubblicità delle liste elettorali.

Il voto non è obbligatorio; il sistema elettorale è quello proporzionale. La relativa vastità dei collegi ha lo scopo di assicurare anche ai gruppi minori la possibilità di mandare un loro rappresentante alla Camera. Il ridottissimo numero di dieci persone basta per presentare una lista di candidati.

Sicurezza sociale ed espansione economica

(Il testo che segue è la traduzione integrale della Conclusione alla XIV Relazione annuale presentata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali il 31 dicembre 1944).

Non v'è dubbio che la politica di ricostruzione dopo il primo conflitto mondiale fu ispirata soprattutto dal desiderio di ripristinare al più presto la situazione d'anteguerra che il pubblico, irritato dalle restrizioni imposte durante la guerra e dall'abbassamento del tenore di vita, riguardava come una condizione di cose ideale, in cui la ricchezza aumentava, il benessere e la tranquillità erano assicurati. In tale stato d'animo, era fuori discussione che si dovessero rapidamente sopprimere i controlli imposti durante la guerra; si può ammettere che ne siano risultate situazioni assai difficili, ma non mancarono i vantaggi: infatti, furono rapidamente spazzate via molte bardature burocratiche, che altrimenti avrebbero forse ritardato il ritorno alla normalità e posto formidabili ostacoli allo sviluppo della produzione e del commercio. I costi, i prezzi ed i tassi d'interesse furono presto lasciati liberi di «trovare il proprio livello»; generalmente parlando, si pervenne ad un equilibrio sufficiente per consentire la normale ripresa degli affari e restituire la libertà all'iniziativa privata ed allo spirito d'intrapresa. Inoltre, il ritorno all'oro come base della moneta, cioè ad un sistema monetario di carattere eminentemente internazionale, ebbe il significato — generalmente non rimasto inosservato — di reazione contro l'isolamento nazionale in materia monetaria ed economica.

LA DEPRESSIONE ECONOMICA

Come risultato di questi tentativi, già nel 1925 la produzione ed il commercio mondiali avevano raggiunto il livello prebellico; nel 1929 lo oltrepassavano di 30 per cento. Sopravvenne allora la grande depressione, caratterizzata dalla caduta dei prezzi e dalla decrescente disoccupazione. Le riduzioni dei salari e degli altri costi, l'abbassamento dei tassi di interesse e perfino gli aumenti delle tariffe doganali — metodi di difesa tradizionalmente usati nelle fasi discendenti del ciclo economico — non apparvero più sufficienti da soli per apportare un miglioramento ed il pubblico perdette la speranza «che le cose si sarebbero aggiustate da sé». Gli uomini d'affari e i lavoratori, minacciati gli uni da gravi perdite, gli altri dalla disoccupazione, furono preda della decrescente ansietà di fronte allo scatenamento di forze economiche che si sentivano incapaci di dominare e richiesero allo Stato di creare per loro condizioni di maggiore «sicurezza». Sotto parecchi aspetti gli avvenimenti della seconda guerra mondiale hanno intensificato queste richieste, estendendole alla sfera dell'economia ed a quella della politica internazionale.

NECESSITA' DELL'INTERVENTO STATALE.

Non ancora sono stati pienamente delucidati i fattori che determinarono la depressione degli anni dal 1930 al 1933, ma la rivoluzione che essa ha portato nel pensiero economico ha avuto indubbiamente l'effetto di rafforzare la credenza nella necessità di un maggiore intervento dello Stato. Non si vuole con ciò dire che il pubblico pensi generalmente di poter fare a meno di quella potente molla che è l'iniziativa privata: ciò che si spera è che, in una nuova situazione, l'attività economica privata abbia per complemento l'azione dello Stato, intesa non solo a garantire una maggiore «sicurezza sociale» ma anche a favorire la continua espansione della vita economica. Queste due finalità sono tra loro così interdipendenti, che, nel preoccuparsi dell'una, occorre evitare di trascurare l'altra: i provvedimenti adottati per raggiungere l'una non debbono precludere il raggiungimento dell'altra. Accade spesso che le organizzazioni dell'industria e del lavoro, preoccupandosi della «protezione» dei propri interessi, prendano misure che hanno per effetto di frenare il progresso economico. Tale è il caso allorché gruppi industriali decidono di porre esagerate limitazioni alla loro produzione e quando le associazioni di lavoratori impongono norme restrittive che impediscono la razionalizzazione delle industrie. Un pericolo analogo è inerente nei provvedimenti statali allorché per favorire la «sicurezza», vengono emanate norme che impediscono alle aziende di adattarsi alle mutevoli circostanze; molti esempi in proposito potrebbero citarsi in tutti i settori: produzione, commercio, mercato del lavoro, edilizia. Un rialzo delle tariffe doganali può dare un momentaneo slancio a particolari industrie di un determinato paese; ma, per le sue ripercussioni sfavorevoli sul commercio d'altri paesi, può tornare a danno del paese stesso che lo ha promosso. I negoziati internazionali presentano un particolare pericolo: quello cioè, che i delegati di un governo qualsiasi riguardino una «concessione» in materia di dazi, di movimenti di capitali o di immigrazione, ovvero di parità di cambio, come «sacrifici»; è facile che preoccupazioni di prestigio facciano loro perdere di vista il fatto che la modificazione contemplata può rappresentare la direttiva politica più utile per il loro proprio paese e non soltanto una carta da cedere in un duro negoziato.

IL FATTORE UMANO.

La visione del progresso economico dovrebbe assai contribuire a dissipare i timori delle singole categorie interessate e indurle a rivedere i loro metodi in uno spirito di migliore collaborazione. Se si riuscisse a sviluppare la produzione in modo stabile, ciò faciliterebbe non poco la soluzione di molti problemi: la disoccupazione diminuirebbe; i salari reali, cioè il tenore di vita, salirebbero quasi automaticamente; l'avanzamento professionale dei singoli individui diverrebbe

più rapido; i governi troverebbero più facilmente i fondi occorrenti per far fronte al maggior sviluppo della previdenza sociale, al maggior onere del debito pubblico, alle spese militari oggi più pesanti che non anteguerra, ai sussidi all'agricoltura, ecc. Non desta meraviglia il constatare che in molti paesi sono stati posti sul primo piano i problemi relativi alla «creazione di ricchezze». Come v'era da aspettarsi, si è constatato che la riuscita degli sforzi per aumentare la produzione dipende soprattutto dall'elemento umano, cioè dallo spirito e dall'attitudine personale in tutti i gradini delle industrie e del commercio. Un aspetto non trascurabile del problema è la questione se rompere il ghiaccio della tradizione non sia più importante che difendere le posizioni acquisite. Per favorire il libero giuoco delle forze dinamiche e preparare per loro un terreno adatto, occorre naturalmente una politica economica e monetaria adatta allo scopo, ma nella politica, in ultima analisi, si riflette lo spirito che anima gli uomini.

LE MISURE MONETARIE E QUELLE ECONOMICHE

In un programma di progresso economico le misure finanziarie volte a sostenere il potere d'acquisto costituiscono un fattore importante; resta certamente molto da imparare circa i metodi migliori per aumentare il volume del danaro e la scelta del momento opportuno per l'intervento; ma la necessità di una politica attiva in questo campo è comunemente sentita. Sembra però essere generalmente riconosciuto che non bisogna aspettarsi troppo dai soli provvedimenti monetari; nell'immediato dopoguerra non vi sarà probabilmente penuria di denaro, anzi in quel periodo uno dei problemi più importanti potrà consistere ad essere quello di resistere alla pressione verso l'inflazione, anziché aumentare la quantità del denaro. In generale la creazione di nuovo potere d'acquisto mediante spese statali è riguardata con simpatia, mentre la maggior parte delle altre misure che possono occorrere per sanare l'economia, per esempio la compressione dei costi, lo spostamento del potere produttivo da un ramo d'industria ad un altro, la liquidazione delle aziende non vitali, benché dolorose operazioni, non sono meno importanti degli interventi nel campo monetario. Se la ripresa fosse ostacolata dall'incapacità di apportare i correttivi necessari, il capitale ed il lavoro ne soffrirebbero dei pari. Non v'è quasi paese in cui il reddito del capitale superi un quarto del reddito nazionale complessivo, e, poiché, fra le varie categorie di redditi, esso è quello più fortemente tassato, è probabile che più di quattro quinti di ogni netto aumento del reddito nazionale prodotto rappresenti remunerazione del lavoro corrente, la maggior parte della quale va alla mano d'opera industriale.

LE ESIGENZE DEGLI AFFARI E DEL BENESSERE INDIVIDUALE

Le società sorte per iniziativa privata sono riuscite a mantenere a lungo l'equilibrio tra i costi ed i prezzi, anzi hanno dato prova di una grandissima capacità di adattamento, in pronta rispondenza alle oscillazioni della domanda e ai progressi tecnici. Prima del 1914, la necessità di adattamento non si imponeva, nell'insieme,

LA COMMISSIONE ECONOMICA

La Commissione ha continuato gli interrogatori di esperti e personalità in vari centri d'Italia. A Milano, dove si è trasferito a questo scopo il prof. Demaria, Presidente della Commissione, hanno avuto luogo gli interrogatori delle Sottocommissioni per la finanza, l'agricoltura, il credito e la moneta. I nomi dei tecnici uditi sono stati già pubblicati.

Si è anche recata a Milano la Sottocommissione per l'industria. In complesso, sono stati tenuti 28 interrogatori ed inoltre una riunione con i Commissari del C.I.A.I.

Gli interrogatori proseguirono a Torino, ove la Sottocommissione si è trasferita il 4 corrente. Di ritorno a Milano, la Sottocommissione vi terrà altri interrogatori.

Dopo gli interrogatori tenuti a Bari, il prof. Carlo Ruini e il prof. Manlio Rossi Doria, membri della Sottocommissione per l'agricoltura, si sono recati a Firenze ove, nei giorni dal 26 marzo al 1. aprile, hanno avuto luogo colloqui con tecnici e rappresentanti sindacali. Le interviste si sono svolte con: il dr. Nello Nicoli, riguardo ai problemi generali dell'agricoltura; il prof. Campanini, della Scuola di pomologia, che ha conferito sulla proprietà fondiaria e sui contratti agrari; i consultori Ristori e Zini, segretari della Federterra (che hanno trattato gli stessi argomenti); il prof. Alberto Oliva, dell'Università di Firenze, udito in particolare sui problemi della montagna; l'ing. Vieri Bencini, interrogato sui problemi generali dell'agricoltura; l'ing. Federico Dalgas, che ha trattato della produzione, della proprietà agraria e dei contratti agrari. Il prof. Arrigo Serpieri ha riferito sui problemi della bonifica, della montagna, della produzione; il barone Ricasoli ha trattato della proprietà fondiaria, dei contratti agrari, della produzione agraria; il sig. Narciso Vincitori, del problema della bonifica. Dei problemi dell'agricoltura in generale hanno trattato anche: il prof. Gino Passerini Conte, ispettore compartimentale, il prof. Jacopo Mazzei, dell'Università di Firenze, il prof. Alessandro Massaccesi, ispettore provinciale, il prof. Tito Pestellini dell'Università di Firenze, il prof. Merendi della Facoltà agraria alle Cascine, il principe Tommaso Corsini.

Altri membri della stessa Sottocommissione, hanno iniziato a Palermo, presso la sede del Banco di Sicilia, i propri lavori la mattina del 21 marzo interrogando le persone indicate dai corrispondenti locali del

Attività della Costituente francese

Il 7 marzo si è iniziata all'Assemblea Costituente la discussione sulla Costituzione con un dibattito sulla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo al quale hanno preso parte oratori di diversi partiti. In generale, le Sinistre sono state favorevoli al progetto della Commissione della Costituzione; l'M.R.P., pur aderendo in linea generale al testo proposto, ha fatto delle riserve per diversi problemi; le Destre e i radicali si sono dimostrati invece più o meno contrari al progetto.

Il 12 marzo un contro-progetto Herriot, che proponeva di riprendere le parole della Dichiarazione dei Diritti del 1789 con le aggiunte necessarie proposte dieci anni fa dalla Lega dei Diritti dell'Uomo, è stato respinto con 437 voti contro 123. Anche un emendamento di Capitant, che mirava a sostituire i primi 6 articoli del progetto con i primi 4 della Dichiarazione del 1787, è stato respinto (290 voti contro 261).

Il 14 marzo si è iniziata la discussione dei singoli articoli della Dichiarazione. Dodici articoli del Titolo I: «Delle libertà», sono stati votati rapidamente e senza discussione. Un dibattito particolarmente vivace si è verificato a proposito dell'applicazione dell'art. 13 (che consacra la separazione della Chiesa dallo Stato e la libertà dell'insegnamento pubblico, in Alsazia-Lorena dove vige un regime concordatario e d'insegnamento confessionale. Il rigetto di questo articolo è stato respinto con 33 voti contro 211 (M.R.P. favorevole al rigetto).

E' stato posto poi in discussione l'articolo 24; l'M.R.P. e le Destre, favorevoli all'iscrizione sulla libertà dell'insegnamento nella Dichiarazione, sono state nuovamente battute (301 voti

Ministero. La Sottocommissione si è recata quindi a Partinico, Alcamo, Calatafimi, Salemi, Castelvetro, Menfi, Santaninfa per effettuare interrogatori *in loco* e per una visita d'insieme ad aziende agrarie e zone latifondistiche dell'interno. Deve ricordarsi particolarmente la visita effettuata all'azienda agraria «ex feudo di Caltafalsa» nella zona Poggioreale-Gibellina, colonizzata dall'ente di colonizzazione del latifondo siciliano, dove ha ampiamente riferito il proprietario barone De Stefani-Dora. Ripresi a Palermo gli interrogatori il giorno 26, il prof. Medici e il prof. Ciarracca hanno fra gli altri intervistato, a Monreale, l'Arcivescovo, mons. Filippi.

La Sottocommissione per il Credito ha continuato i suoi interrogatori a Roma, conferendo sul problema delle banche provinciali con il dr. Demetrio Martini, direttore della Banca Popolare di Cremona e con il signor Giuseppe Bufano sulle assicurazioni generali.

La Sottocommissione per la moneta ha interrogato il 2 aprile il Ragioniere Generale dello Stato, dr. Balducci, sull'ordinamento monetario.

contro 222), nonostante che Henri Teitgen e Maurice Schumann abbiano difeso brillantemente la tesi del loro partito.

L'esame della Dichiarazione dei diritti è proseguita poi nella seduta del 19 marzo e sono stati approvati altri 14 articoli senza gravi difficoltà. Su proposta Herriot è stato adottato un articolo, 19bis, che dispone che la forza pubblica, incaricata di garantire i diritti dell'uomo e del cittadino, è «istituita a vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata». Una certa animazione hanno provocato gli emendamenti proposti per l'art. 23, che concerne le condizioni garantite alla famiglia dalla nazione. Ancora una volta l'M. R. P. ha preso posizione e ancora una volta si è trovato, con la destra, in minoranza dinanzi a comunisti e socialisti.

Nell'ultima seduta del dibattito sulla Dichiarazione dei Diritti, avvenuta il 21 marzo, sono stati presi in esame gli articoli concernenti il diritto di proprietà. Particolarmente dibattuto è stato l'articolo 32 che dopo 4 ore di discussione è stato approvato nella seguente redazione: «La proprietà è il diritto immobile di usare, di godere e di disporre dei beni garantiti ad ognuno dalla legge.

Ognuno vi può accedere con il lavoro ed il risparmio. Nessuno potrà esserne privato se non per causa di pubblica utilità legalmente constatata e a condizione di una giusta indennità fissata conformemente alla legge».

Il testo approvato corrisponde a quello presentato dalla Commissione della Costituente salvo la prima frase del secondo comma, proposta durante il dibattito da Costé Floret (M.R.P.) e adottata dall'Assemblea.

Le Destre si sono dimostrate nettamente contrarie alle parole *garantiti ad ognuno dalla legge* dalle quali ne deriva che il legislatore avrà la possibilità di restringere il diritto di proprietà. Ma tutti gli emendamenti che esse hanno proposto sono stati respinti.

L'Assemblea ha votato poi, tra altre disposizioni, degli articoli molto importanti per i lavoratori, come quelli che consacrano il diritto sindacale, il diritto di sciopero e il diritto di partecipare alle funzioni di direzione e di gestione delle imprese private e dei servizi pubblici.

Il 13 marzo si è svolto un dibattito molto vivace sulla libertà di stampa. Denais (partito repubblicano della libertà) ed Herriot (rad. soc.) hanno fortemente criticato il sistema dell'autorizzazione preventiva, che secondo essi danneggerebbe le minoranze. L'Assemblea però ha rifiutato con 450 voti contro 100 di accordare la priorità all'ordine del giorno di Herriot (presentato da André Marie) ostile a tutte le misure restrittive della libertà di stampa; ha adottato invece per alzata di mano un testo presentato dai «Tre Grandi» che esprime la fiducia al Governo perché esso assicuri la libertà di stampa, sopprima la autorizzazione preventiva appena le circostanze lo permetteranno, confischi i beni dei giornali collaborazionisti.

* Dal 20 al 26 marzo si è svolto inoltre un dibattito sulla politica da seguire nei territori d'Oltremare e sono stati discussi i problemi della valo-

rizzazione e dello sfruttamento di questi territori, dell'insegnamento ed altri. E' stato adottato ad unanimità un ordine del giorno in cui si chiede al Governo « di adottare le misure necessarie per assicurare un'equanime ripartizione degli averi e dei mezzi finanziari e materiali tra i paesi dell'Unione, in vista della loro organizzazione economica e sociale, e per realizzare effettivamente l'eguaglianza dei diritti e delle libertà e l'eguaglianza dei doveri di tutti gli uomini e di tutte le donne, senza distinzione di origine, di razza, di religione, di costumi, di grado di cultura o di ricchezza ».

* Il 28 marzo l'Assemblea ha approvato definitivamente con 512 voti contro 76 il progetto di legge sulla nazionalizzazione del gas e dell'elettricità, dopo un'accanita discussione, iniziata il 22 marzo e protrattasi per diverse sedute.

* Il 29 e il 30 marzo ha avuto luogo il dibattito sul progetto di legge relativo alla colonia e alla mezzadria, progetto che è stato approvato ad unanimità.

* Nella seduta seguente l'Assemblea Costituente ha votato la soppressione di alcuni uffici regionali ed in particolare la soppressione dei commissariati della Repubblica. Il problema di una più vasta riforma amministrativa è stato lasciato alla prossima Assemblea.

* Parallelamente al lavoro dell'Assemblea è proceduto anche il lavoro delle singole Commissioni.

La Commissione della Costituzione, proseguendo il suo esame sui testi relativi alle collettività locali, si è pronunciata in favore di un allargamento dei poteri dei Consigli generali dei dipartimenti e per la restrizione dei poteri dei prefetti. L'esame di questi problemi è stato poi rinviato alla Commissione dell'Interno.

* Dinanzi alla Commissione delle Finanze, il ministro dell'Economia Nazionale, André Philip, ha esposto i motivi del progetto di nazionalizzazione delle assicurazioni sottoposto all'Assemblea e ne ha commentato i principi essenziali. Dopo aver dimostrato i pericoli dell'attuale organizzazione, il ministro ha dichiarato che sotto l'impulso del Consiglio nazionale delle assicurazioni, che sta per essere creato, le operazioni avranno un maggiore sviluppo, mentre attualmente sono più limitate in Francia che in altri paesi.

* La Commissione dell'Interno ha terminato l'esame del progetto di legge elettorale di cui il 1° aprile si è iniziato l'esame. Le modalità essenziali sono le seguenti: lista bloccata con interdizione del *panachage* senza voto preferenziale né voto familiare; rappresentanza proporzionale integrale nel quadro dipartimentale, con utilizzazione dei resti sul piano nazionale; minimo di rappresentanza per ogni dipartimento: 2 eletti; 580 deputati per la Francia metropolitana e per i quattro nuovi dipartimenti costituiti dalle antiche colonie: Guadalupa, Martinica, Guiana e Reunion; quoziente elettorale nazionale ottenuto dividendo per 580 il numero dei suffragi espressi; obbligo per un partito o un'organizzazione di presentare liste in almeno venti dipartimenti; obbligo di

raggiungere il 5% dei suffragi espressi nel paese per partecipare alla ripartizione dei resti.

In Algeria, doppio collegio con obbligo per i partiti di presentare liste in tutte e tre le circoscrizioni: 14 deputati nel primo collegio e 21 nel secondo. Territori d'Oltremare: collegio unico di 43 deputati, uno per almeno 800.000 abitanti; scrutinio uninominale nei territori che eleggono un deputato; medesimo scrutinio del 21 ottobre scorso nei territori a rappresentanza multipla.

La Commissione dell'Interno ha altresì adottato un testo di legge che permette a certe categorie di cittadini francesi, domiciliati in Francia e nell'impossibilità di recarsi alla sezione elettorale che è stata per essi designata, di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza.

La stessa Commissione ha continuato poi la discussione della Costituzione. Secondo gli articoli approvati concernenti la responsabilità ministeriale viene stabilito che:

— I ministri sono collettivamente responsabili dinanzi all'Assemblea Na-

zionale della politica generale del Consiglio dei Ministri e, individualmente, dei loro atti personali.

— La questione di fiducia non può essere posta che dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri dal presidente del Consiglio.

— Il voto di una mozione di censura, dato dall'Assemblea Nazionale, provoca la dimissione collettiva del Consiglio dei Ministri.

— Se nel corso della seconda metà della legislatura il Consiglio dei Ministri si dimette nelle condizioni previste precedentemente, il Presidente della Repubblica è obbligato a firmare il decreto di scioglimento dell'Assemblea, a meno che il Consiglio dei Ministri sia il primo, dopo le elezioni generali, a dimettersi in queste condizioni.

Per il Consiglio dell'Unione francese è stato deciso che sarà eletto per tre anni.

Sono stati esaminati e adottati: il titolo VI, relativo al presidente della Repubblica, ma si è fatta riserva sul sistema di elezione; il titolo VIII (al Consiglio superiore della magistratura) e il titolo VIII (sulle collettività locali).

Le finanze provinciali e comunali nel Belgio

L'11 marzo si è insediata presso il Ministero degli Interni belga una commissione per lo studio dei problemi riguardanti le finanze provinciali e comunali.

In questa occasione, il Ministro Melot ha tenuto una relazione in cui ha esposto la grave questione quale si presentava nel 1919 e quale si prospettava in questo dopoguerra.

La debolezza finanziaria dei comuni e delle province rischia di compromettere l'organizzazione del paese: occorre che i comuni siano messi in grado di esercitare pienamente le loro funzioni.

In questo senso era errata la vecchia imposta sul reddito, che toglieva a comuni e province la possibilità di tassazioni proprie.

La prima modificazione apportata con la legge del 1931 — essa sgravava i comuni di varie contribuzioni nelle spese di carattere generale — non diede i risultati sperati. Perciò nel 1938 fu istituito un comitato per prendere misure più radicali: questo comitato redasse all'inizio del 1940, un progetto di legge che la guerra ha fermato. Le riforme esposte in questo progetto costituiranno un eccellente punto di partenza per i lavori della commissione ora costituitasi, se pure essa dovrà tener conto di una situazione aggravata dalla guerra.

Il Ministro ha invitato la commissione a studiare e additare le misure più radicali. Si tratta di una « revisione di rapporti finanziari » tra lo stato e i poteri subordinati, e di una revisione di quote-parti e di fondi, messi dallo stato a disposizione delle province e dei comuni.

Il Ministro non ha nascosto che il deficit accumulatosi in questi ultimi anni costituisce un problema a parte, ed ha suggerito che lo stato prenda a suo carico — per tutti i comuni — le spese straordinarie di guerra; tuttavia — a suo giudizio — lo stato non può assumersi l'onere dei deficit che non siano imputabili a motivi bellici.

Sicurezza sociale ed espansione economica

(Continuazione da pag. 9)

che piuttosto lentamente; benchè di tanto in tanto i salari nominali venissero ridotti, ciò avveniva per lo più su scala limitata e, a lungo andare, dappertutto il tenore di vita conservava tendenza a migliorare. Spesso si è ripetuto che, dopo la prima guerra mondiale, l'elasticità della vita economica era alquanto diminuita; ma un'indagine proverebbe che, di fatto, le riduzioni dei salari e dei prezzi, specialmente negli anni dal 1930 al 1933, spesso furono assai forti, più di quanto gli esperti in materia avrebbero ritenuto possibile. Sfortunatamente, dopo la guerra passata la situazione generale è rimasta così instabile e le vie lungo le quali il denaro circola furono così ostruite, che neppure le forti compressioni di costi riuscirono a ripristinare l'equilibrio della situazione. Ciò non significa però che queste ultime non siano mai efficaci; come sempre, si tratta anche in questa materia di una « questione di grado ». Se, da una parte, non si può pretendere che una collettività d'affari si adatti ad un ribasso dei prezzi di 30 o 50 per cento, d'altra parte un ritocco, di dicasi, 10 per cento potrebbe non presentare difficoltà eccessive. Quando esso fosse effettuato come parte di un programma generale di lotta contro la depressione, d'accordo con gli esponenti dei vari gruppi economici compreso il lavoro, potrebbe risulterne la ripresa dell'economia e la possibilità di mantenere parità di cambio più stabili. Quando manca la costanza, l'elasticità può provare brusche deviazioni; senza l'elasticità la costanza può facilmente degenerare in un ristagno. Come sempre, per ristabilire l'armonia occorre conciliare tendenze opposte, non si può permettere che gli affari si sviluppino calpestando il benessere individuale; d'altra parte la « sicurezza » non deve soffocare l'impresa.

Rassegna dei libri

LUIGI EINAUDI - *L'imposta patrimoniale* - Roma, Edizioni de « La città libera », 1946).

In questo limpido volumetto, che riproduce una serie di articoli già pubblicati sul « Risorgimento Liberale », l'Autore discute non solo il problema dell'imposta patrimoniale, ma le grandi linee di un'intera riforma tributaria.

L'imposta straordinaria patrimoniale è chiamata a compiere il miracolo di un ritorno al buon senso, il quale vuole che le imposte siano ridotte di numero, assennate ed osservate ed è chiamata a compierlo facendo da ponte fra il vecchio e il nuovo ordinamento, in modo che, assolvendosi al pagamento una volta tanto, del tributo straordinario, cessi l'assurdo sistema delle « imposte che non finiscono mai ».

Non bisogna però dimenticare: 1) che l'imposta sul reddito ed imposta sul capitale e sul patrimonio sono la stessa cosa (è lo stesso pagare il 10 per cento sul reddito, o lo 0.50 per cento sul capitale) ma presentano talune distinzioni apparenti ed importanti; 2) che l'imposta patrimoniale straordinaria non deve dire la bugia di voler assorbire una somma più elevata del reddito annuale e perciò deve scaglionarsi in un congruo periodo di anni; 3) che ancora più pericolosa è l'imposta sui così detti incrementi di patrimonio, la quale è premio per i fannulloni e gli scialacquatori, ma costituisce una taglia per i lavoratori; 4) che analoga alla precedente è l'imposta di registro, una « manomorta » tributaria, che ostacola la circolazione della ricchezza e il passaggio di queste nelle mani di chi sa meglio farle fruttare.

Quindi si delinea un sistema basato sopra un'imposta sul reddito a tipo reale (sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile) e sopra un'imposta personale complementare progressiva; salvo l'intervento della patrimoniale straordinaria in periodi di emergenza. A questo sistema deve aggiungersi l'imposta successoria, che non ha gli effetti deleteri dell'imposta di registro e di quella sugli incrementi di patrimonio, purché semplificata e congegnata in modo da confiscare il patrimonio ereditario in tre passaggi successivi (secondo le note proposte Rignano).

L'Autore non si nasconde la difficoltà di una imposta successoria così congegnata (e sarebbe opportuno che l'argomento venisse ulteriormente approfondito), ma promana da tutto il libretto una grande forza di persuasione.

Forse a taluno può sembrare eccessiva la radicale condanna del-

l'imposta di registro, il cui peso con aliquote opportunamente ridotte, con opportune semplificazioni delle tariffe, non dovrebbe avere effetti così deleteri sulla circolazione dei beni. Ma certo tutto il volumetto è un richiamo alla saggezza tributaria, da troppo tempo obliata in Italia.

EUGENIO ARTOM. — *Previdenza e assistenza sociale* Roma, P.L.I.

I problemi della previdenza e dell'assistenza sociali acquistano sempre maggiore importanza, sia nei paesi ad alto livello di reddito, sia in quelli più poveri e prostrati dalla guerra, in quanto, di fronte alla permanente situazione di precarietà economica, le classi lavoratrici, mirano a tradurre in realtà il concetto di sicurezza sociale, di cui le più alte e nobili manifestazioni sono date dal progetto Beveridge sulla « protezione sociale » e dai piani per la piena occupazione che si vanno attuando pur con molte difficoltà ed incertezze nei paesi anglosassoni (piano Beveridge sul « full employment », progetto americano Wagner-Murray, ecc.).

Opportunamente l'opuscolo mette in luce come fino al principio del nostro secolo la lotta per la libertà individuale si è svolta quasi esclusivamente nel campo giuridico, mentre soltanto più recentemente la lotta si è trasferita nel campo economico, per assicurare, oltre il diritto di indipendenza giuridica, anche il nuovo diritto di indipendenza sociale. Non si tratta già di tradurre integralmente il concetto di parità giuridica in un concetto di parità economica, sibbene di assicurare una effettiva parità nelle « posizioni iniziali » per ciascun individuo ed una eguale possibilità di sviluppo delle diverse facoltà individuali.

Quanta parte di questo programma sia possibile attuare con le norme comprese nella così detta legislazione sociale è difficile dire, anche di fronte ai progetti ambiziosi dei più evoluti piani di protezione sociale. Tuttavia una serie di enunciazioni di diritto (diritto generico alla difesa contro la precarietà, diritto alla difesa sociale della salute, diritto alla indipendenza nei casi di vecchiaia ed inabilità, diritto alla assistenza dei famigliari in caso di morte prematura del lavoratore, diritto di ogni cittadino al lavoro) pongono allo Stato una serie di obbligazioni di fare, di esperire, cioè, interventi attivi nella vita economica, in contrapposto alle obbligazioni di non fare, nelle quali si traduce il diritto individuale alla indipendenza giuridica.

V'è dunque un'antitesi fra le due forme di libertà? L'A. non si pone il quesito, che pure è al centro delle attuali discussioni in argomento. Ma

soprattutto v'è un problema di limiti all'azione statale diretta ai fini predetti ed un problema di metodo relativamente alle più idonee forme per conseguirli.

L'A. passa quindi a discutere il contenuto pratico dei quattro diritti particolari sopra enunciati, con rilievi e proposte spesso interessanti, come quando ritiene doversi escludere tutte le distinzioni ora esistenti fra le varie malattie ai fini della concessione delle prestazioni assicurative, oppure quando propugna, in materia di pensioni di vecchiaia od invalidità, l'abbandono del principio previdenziale, per passare al principio mutualistico.

Alcune conclusioni riassumono i principi che, a parere dell'A., debbono affermarsi nella nuova costituzione. Per la loro precisione, sembra opportuno riportarle integralmente:

1) Spetta allo Stato la responsabilità di assicurare a favore di tutti i cittadini in ogni parte del territorio nazionale, la esistenza e la efficienza dei servizi necessari alla prevenzione ed alla cura delle malattie.

Leggi particolari disciplineranno l'ordinamento dei servizi stessi affidati allo Stato od agli enti locali ed il coordinarsi ad essi della azione delle opere pie e della attività professionale od industriale dei singoli rivolta agli stessi scopi.

2) Il lavoratore ha diritto in caso di malattie, o di infortunio, o di maternità, alla gratuità delle cure preventive o terapeutiche oltre ad un indennizzo per i guadagni mancati in conseguenza della malattia stessa e per gli oneri che glie ne derivano.

3) Il lavoratore ha diritto, in caso di incapacità al lavoro per vecchiaia o invalidità da qualunque causa provocata, alla corresponsione di assegni atti a garantirgli indipendenza di sussistenza.

4) Il lavoratore ha diritto, in caso di sua morte prematura, a vedere assicurata la sussistenza dei famigliari viventi a suo carico.

5) Leggi particolari disciplineranno l'ordinamento delle forme di mutualità e di assicurazioni sociali necessarie e sufficienti al fine di ottenere la più ampia realizzazione dei diritti dei lavoratori come sopra affermati e ne stabiliranno le condizioni ed i limiti.

6) Lo Stato ha il dovere di assicurare agli italiani, con una opportuna politica economica interna ed internazionale, le maggiori possibilità di assorbimento della domanda di lavoro e di intervenire con ogni mezzo a sua disposizione ad alleviare le condizioni economiche dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Leggi particolari regoleranno la assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Rassegna della stampa

LA MAGISTRATURA

Sul problema della magistratura molto è stato scritto, ma la discussione raramente si è ispirata a caratteri scientifici e il più delle volte è rimasta nel campo strettamente polemico.

Il problema dell'indipendenza della magistratura è stato molto dibattuto dalla rivista *Realtà Politica* e in particolare da *Achille Battaglia*. Questi, (*Italia Libera*, 16 giugno 1945) ha impostato il problema affermando che occorre operare una radicale riforma dell'ordinamento giudiziario, restituendo alla magistratura le sue garanzie e assicurandole le più ampie autonomie. Solo allora tutti i cittadini potranno contare sulla magistratura come il più efficiente presidio di libertà invece che un ulteriore strumento di oppressione.

Secondo *A. Apponi*, (*Realtà Politica*, 1 ottobre 1945) perchè la magistratura possa funzionare con vera indipendenza occorre che oltre ad essere libera da influenze del potere esecutivo abbia la concreta direzione degli organi di polizia giudiziaria. Occorre inoltre non solo la indipendenza del corpo giudiziario come tale, ma anche l'indipendenza del singolo magistrato. Cosa questa per il momento assai lontana dalla realtà in quanto il magistrato è soffocato da una doppia burocrazia, da una doppia gerarchia, quella dell'ufficio e quella del Ministero. Una volta dichiarato giudice, non dovrebbe esistere per il magistrato più nessuna promozione ma dovrebbero avvenire elezioni per tempo determinato alla presidenza dei vari uffici. Alla corte di appello si dovrebbe accedere per chiamata, come anche alla Corte o alle Corti di Cassazione ed un sistema analogo dovrebbe esservi per le residenze. Il giudice esercita una funzione che è di per sé sempre uguale e quindi non si può concepire la possibilità di un giudice di diverso grado gerarchico. Quanto al Ministero della giustizia, esso ha ragione di essere solamente per quanto riguarda l'inizio e la fine della carriera. Tutte le rimanenti questioni dovrebbero essere invece decise dai magistrati interessati, nel circondario e nel distretto.

Partendo da queste premesse, l'autore espone quindi un suo progetto dell'ordinamento giudiziario con l'istituzione di *Giudici fondamentali*, o *pretori*, o *giudici di pace* che costituirebbero un corpo a sé stante, con propri giudici di appello, eletti tra giudici di pace e tra giudici appartenenti ai tribunali.

Questi giudici verrebbero nominati in seguito a concorso e avrebbero competenza su tutte le questioni penali perseguibili a querela di parte e su tutti i fatti contravvenzionali. Inoltre dovrebbero avere competenza di conciliare tutte le questioni civili promosse nel mandamento; venendo meno la conciliazione, le questioni inferiori a un determinato valore rimarrebbero di loro competenza, mentre quelle superiori passerebbero ai tribunali. Oltre a questa categoria di giudici, l'Autore prevede l'istituzione di *giudici propriamente detti*, circondariali, anche questi nominati in seguito a concorso e di *giudici di appello* tempo determinato il presidente e

l'avvocato generale, mentre un consiglio elettivo delle varie sezioni di appello provvederebbe alla nomina a tempo indeterminato del Primo Presidente e del Procuratore Generale. Analoga procedura dovrebbe essere seguita per la Corte di Cassazione.

Per *A. C. Jemolo*, (*La Nuova Europa*, 28 ottobre 1945) per realizzare l'indipendenza della magistratura occorre anzitutto fare evolvere il magistrato allontanandolo dal tipo «impiegato». Sarebbe quindi necessario svincolare i pretori dalle dipendenze dei Procuratori del Re, dato che non c'è ragione che un organo giudicante sia alle dipendenze di organi del potere esecutivo, rendere il più possibile indipendente la carriera dei magistrati dagli apprezzamenti del capo del collegio che può essere influenzato, nell'emettere il suo giudizio, da varie cause. Occorrerebbero inoltre miglioramenti economici e la distribuzione secondo giustizia delle sedi. Ma soprattutto occorre costringere il magistrato a ritornare alle funzioni giudiziali, affidando quindi il Ministero della Giustizia a ordinari funzionari amministrativi e impedendo che nessun magistrato, sotto sanzioni di uscire per sempre dai ruoli della magistratura possa essere distolto per qualsiasi ragione dalle funzioni giurisdizionali. Solo così la magistratura potrà essere indipendente.

L'indipendenza della magistratura, afferma *E. Piga* (*La Magistratura*, dicembre 1945), non tocca direttamente il solo esercizio del potere giudiziario, non si esaurisce nel riconoscere alla magistratura una funzione sovrana, concepita come fine a se stessa nello schema astratto della divisione dei poteri. Il rispetto della legge e la sua imparziale applicazione coincidono con l'interesse di ciascun cittadino come tale, nella sua sfera personale di attività, in cui trova una prima, concreta attuazione la libertà politica. In sostanza il problema dell'indipendenza della magistratura può riassumersi in queste tre schematiche proposizioni: non vi può essere libertà senza il pieno rispetto della legge; non vi può essere piena osservanza della legge senza imparziale giustizia; la libertà è una chimera e le migliori architetture politiche si risolvono in una farsa, laddove i giudici sono corrotti e servili. Il problema della indipendenza della magistratura non è stato mai in Italia risolto e prima del regime fascista l'indipendenza dei giudici era tutelata dal senso di misura e di responsabilità dei governi, più che dalle leggi. Il regime fascista non fece che aggravare questa situazione. Occorre quindi una riforma completa dell'ordinamento giudiziario, riforma che ripropone molte questioni, alcune delle quali non potranno essere risolte che dalla Costituente.

E' chiaro che essendo l'espressione di un potere dello Stato, la Magistratura dovrà essere concepita dalla nuova Carta Costituzionale come un organismo sovrano. Ciò che importa il riconoscimento di una sua intangibile autonomia funzionale, che non deve essere tuttavia inteso come separazione netta del potere giudiziario dagli altri poteri, ponendole di fronte a questi in una posizione di rigoroso *pelleo, distrettuali*, che nominerebbero

agnosticismo; ragione per cui non è concepibile un completo autogoverno che potrebbe accentuare il formarsi di una mentalità di classe dando vita.

Tuttavia il principio dell'autogoverno non va respinto; esso, in materia di promozioni, designazioni dei capi, di procedimenti disciplinari, di organizzazione interna degli uffici, rappresenta una valida garanzia di indipendenza e può conciliare la libertà dei giudici con la necessità di non creare tra i poteri dello stato un netto distacco e una reciproca diffidenza.

Conseguenza principale del riconoscimento di una funzione sovrana ed autonoma alla magistratura, è l'attribuzione ad essa del sindacato sulla costituzionalità delle leggi. Tuttavia, data la mancanza di una esperienza propria che poggi su antiche tradizioni e su una continuità storica, in Italia, del sindacato spettante al potere giudiziario, non può essere né preventivo, né politico, né diretto a paralizzare la legge, né promovibile d'ufficio; esso deve avere un contenuto essenzialmente giuridico con unico effetto di non applicare la legge nel caso concreto. La Costituente dovrà inoltre sancire il principio dell'unità della giurisdizione. In linea di massima nessuna questione dovrà essere sottratta alla cognizione dei tribunali ordinari senza che peraltro si giunga a sopprimere tutte le giurisdizioni amministrative che hanno funzioni specifiche per necessità pratiche e tradizioni storiche, pur riconfermando il principio che i diritti subiettivi trovano la loro naturale e normale tutela nei tribunali ordinari. Quanto al Pubblico Ministero, esso deve avere un grado di autonomia e un complesso di garanzie che assicurino indipendenza di giudizio e di decisione. Un'ingerenza dell'esecutivo — a maggior ragione la dipendenza gerarchica da esso del Pubblico Ministero — non è giustificata né dalla natura delle funzioni esercitate, né da ragioni di necessità pratica, essendo sufficienti la legge e la vigilanza dei capi perchè l'opera dei magistrati adetti al Pubblico Ministero si svolga secondo un indirizzo generale unico, con la dovuta assiduità e col necessario rispetto dei diritti individuali.

Nello stesso ordine di problemi rientra l'attuazione dei principi, che realizzano un'efficace tutela dei diritti individuali contro gli atti dell'amministrazione pubblica. Pertanto è necessario che la pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo emessa dalla autorità giudiziaria sospenda l'efficacia dell'atto stesso; occorre congiuntamente restringere la sfera di discrezionalità entro la quale gli atti amministrativi restano insindacabili dalla autorità giudiziaria. Questa insindacabilità deve essere circoscritta ai soli atti emanati nell'esercizio di una pubblica potestà dello Stato o degli enti autarchici locali; esclusi tutti gli altri enti pubblici ed esclusi anche, nei confronti dello Stato e degli enti autarchici, i fatti materiali e i negozi giuridici di diritto privato.

L'indipendenza della magistratura, che si manifesta essenzialmente nella inamovibilità dei magistrati, scrive *G. Roehrsen* (*Tribuna del Popolo*, 31 dicembre 1945) è un principio essenziale per uno stato libero senza il quale la libertà o manca o è gravemente menomata. Per questi motivi, più che per essere menzionata nella costituzione, l'inamovibilità è da ritenere un principio costituzionale.

dalla STAMPA ESTERA

I PARTITI POLITICI TEDESCHI

La stampa estera si è particolarmente interessata dell'attività dei partiti politici tedeschi e soprattutto della questione della fusione dei partiti social-democratico e comunista; questione che, a quanto pare, sarà decisa nella zona di occupazione russa in un congresso comune dei due partiti che si terrà a Berlino dal 19 al 21 aprile.

Francis Russell (*Time and Tide*, 9 febbraio) osserva che, in generale, regna in Germania, particolarmente tra i giovani, un atteggiamento piuttosto negativo verso i problemi politici e che è sorprendente, dopo dodici anni di dominazione nazista, quanto poco abbiano mutato i partiti nella loro forma relativa, nei loro dogmi e nei loro antichi capi.

I social-democratici, pur essendo marxisti in teoria, sono in pratica un partito di lavoratori borghesi ed i loro capi stessi sperano in una seconda Repubblica di Weimar più socializzata e in una democrazia parlamentare alquanto più stabile, ma si troverebbero imbarazzati di fronte alla prospettiva di uno Stato socialista a partito unico.

I comunisti partono dalla constatazione che in Germania non è rimasto un vero proletariato nel puro senso marxista. L'educazione politica deve quindi essere lenta ed elementare e svolgersi lungo le linee di una democrazia parlamentare fin tanto che i lavoratori siano in grado di vedere la loro vera meta socialista. Poi la società aclassista si svilupperà automaticamente dalla precedente forma dello Stato democratico parlamentare senza alcuna necessità di rivoluzione.

L'Unione cristiano-democratica, o Partito democratico-cristiano, è l'antico Centro cattolico rafforzato dai gruppi protestanti democratici. Tale alleanza non sarà probabilmente di lunga durata, dato che la Chiesa luterana, contrariamente a quella cattolica, non ha mai ottenuto l'appoggio della classe operaia. Il partito è favorevole alla proprietà privata, ma nello stesso tempo alla nazionalizzazione delle grandi industrie.

Nel Volk (organo del partito social-democratico tedesco) del 2 marzo sono riportate le dichiarazioni di Grotewohl sugli scopi del nuovo Partito socialista unificato. Tra l'altro, il leader del partito social-democratico ha detto: « Il partito vuol liberare la Germania da qualsiasi sfruttamento e oppressione, dalle crisi economiche, dalla miseria, dalla disoccupazione e dalle minacce di una guerra imperialista. Esso lotta per l'abbandono della proprietà privata fondiaria e della proprietà dei mezzi di produzione in favore della proprietà comune, per la trasformazione della produzione privata in produzione sociale, realizzata dalla società e per la società. Con questa meta la classe operaia deve conquistare il potere politico. Il partito socialista unificato della Germania vuole pervenire al socialismo per la via della democrazia... Noi non siamo dei democratici borghesi che si accontentano delle forme di uno Stato democratico; ciò che ha più importanza per noi sono le istituzioni economiche. Noi vogliamo ricondurre gli operai sul solo terreno che ad essi conviene, quello dei fatti economici e della lotta delle

classi. L'unità della classe operaia è la base dell'unità della Germania e rappresenta la più sicura garanzia per il suo avvenire ».

Il *Journal de Genève* (12 marzo) ritiene che la fusione dei due partiti non potrà essere evitata, per lo meno nella Germania occupata dai russi, dal momento che il suo più fervente sostenitore è Grotewohl, presidente del comitato centrale del partito social-democratico. « Sociologicamente e storicamente questa fusione appare inevitabile in tutta la Germania, perché il nuovo partito che dominerà la zona sovietica estenderà immancabilmente la sua azione nelle altre zone e, d'altro canto, nei grandi centri industriali dell'Est, numerosi socialisti non mancheranno di passare nelle file del nuovo partito operaio unificato ».

Il giornale svizzero rileva che questa unità operaia, avvenimento di grande portata politica per l'avvenire del paese, mira a preservare l'unità della Germania contro le tendenze separatiste che i partiti di sinistra qualificano « reazionarie ».

Anthony Mann nel *Daily Telegraph* del 20 marzo mette particolarmente in rilievo la politica di neutralità seguita in Germania da francesi, inglesi e americani nelle zone da loro amministrare e nei riguardi dei partiti politici (di cui quattro sono ufficialmente riconosciuti da tutte le Potenze occupanti, e precisamente il partito social-democratico, il partito comunista, l'unione cristiano-democratica e il partito democratico-liberale; nella zona occidentale sono stati riconosciuti anche tre partiti minori) ognuno dei quali ha fornito la propria quota di uomini e di donne agli uffici pubblici. I tre alleati hanno ripetutamente affermato che spetta agli stessi tedeschi di mettere in atto il loro meccanismo politico su basi democratiche. I russi invece hanno appoggiato sin dall'inizio i comunisti i quali, forti delle posizioni conquistate, esercitano delle pressioni sui social-democratici per indurli alla fusione.

Le notizie più recenti sembrano indicare che per ora la grande maggioranza del partito social-democratico è contraria alla fusione. Dei referendum distrettuali tenuti nelle zone occidentali hanno dato maggioranze dall'85 al 98 per cento contro la fusione. A Berlino il referendum ha avuto luogo il 31 marzo; 19.529 social-democratici hanno votato contro la fusione e 2937 in favore. Alla seconda domanda (collaborazione tra i partiti social-democratico e comunista separati) si sono avuti 14.763 voti favorevoli e 5559 contrari. Questi risultati si riferiscono però soltanto ai settori britannico, americano e francese, dato che nel settore russo le elezioni non si sono svolte.

In Baviera intanto, i tre partiti politici ivi rappresentati (social-democratico, comunista e cristiano-sociale) si preparano per le elezioni al Parlamento che avranno luogo nell'autunno prossimo.

I punti essenziali del programma del partito social-democratico in Baviera comprendono l'organizzazione federativa del Reich, il ristabilimento dei diritti civili e di tutte le libertà politiche, l'autonomia delle Chiese e delle istituzioni religiose. L'unione social-

democratica ha dichiarato sua meta che tra tutte le confessioni, come pure tra Chiesa e Stato, regni pace e reciproca fiducia.

L'ARGENTINA E PERON

In un articolo, intitolato *La scelta dell'Argentina* e pubblicato nel *Journal de Genève* del 24-25 marzo, S. Stelling-Michaud esamina le ragioni del successo del « fascista » Peron e della disfatta dei partiti democratici. Tale successo si può spiegare in primo luogo con la personalità del candidato, dotato di eccellenti qualità manovriere e di un grande realismo: « Di tutti i candidati alla dittatura che si son succeduti, in questi ultimi anni, al Governo a Buenos Aires, il colonnello Peron è il primo che abbia un programma e delle idee. Senza dubbio, egli è molto eclettico nella scelta dei mezzi e non ha dei principi immutabili, tanto che alcuni lo chiamano un camaleonte politico ». Ma il segreto del suo potere proviene soprattutto dal fascino che ha saputo esercitare sulle masse. Approfittando della debolezza e della mancanza d'intesa tra i partiti d'opposizione, Peron si è fatto il difensore del proletariato urbano e degli operai agricoli promettendo ad essi un miglioramento delle loro condizioni di vita.

La seconda ragione del suo successo deve essere ricercata nelle pressioni esercitate dal Governo statunitense con l'intenzione di compromettere la candidatura di Peron. Pubblicando il *Libro azzurro* (che denuncia l'attività pro-esse dei governi argentini dal 1942) alla vigilia delle elezioni, Washington ha adoperato un'arma a doppio taglio; infatti, facendo apparire di voler intervenire negli affari interni dell'Argentina, ha suscitato la reazione di quel popolo, gelosissimo della sua indipendenza. Peron è apparso a molti elettori come il coraggioso difensore della libertà politica ed economica del paese, minacciata dall'interventismo della grande repubblica nordamericana. L'elezione di Peron avrà certo delle sensibili ripercussioni nelle relazioni inter-americane e lo stesso movimento panamericano potrà trovarsi in un vicolo cieco se il Dipartimento di Stato non modificherà il suo atteggiamento nei riguardi dell'Argentina a fine di ristabilire la politica di « buon vicinato », inaugurata così felicemente dal presidente Roosevelt.

I DUE GRANDI PARTITI POLITICI DELL'IRAN

E. Sablier (*Le Monde*, 26 marzo) esamina la posizione dei due partiti che attualmente predominano nella scena politica iraniana.

Fino a quando regnò l'autoritario Riza Pahlavi, nell'Iran non ci furono veri partiti politici. Con la caduta dello Scia nell'agosto 1941, si formò il Tudeh (partito di massa), fondato soprattutto dai « grandi » che la dinastia Pahlavi aveva spossato e da alcuni intellettuali. Tale partito raggruppò genericamente elementi che andavano dal comunismo al radicalismo moderato. Ma esso, nonostante il suo nome, non riuscì ad esercitare una grande influenza sulle masse. Nell'Iran l'elemento operaio è molto scarso (circa il 2,5 per cento) e i contadini sono asserviti ai proprietari e rassegnati alla loro sorte. Il popolo, in generale, non s'interessa di politica, data an-

(Continuazione a pag. 15)

Rassegna dei libri

(Continuazione da pag. 12)

Margaret COLE: *The General Election 1945 and after* (Fabian Research Series No. 102).

Il breve volume, che fa parte di una interessante serie di pubblicazioni della Fabian Society è stato scritto subito dopo le elezioni politiche delle quali esamina i risultati e traccia le prospettive per il futuro con molto equilibrio ed acume. Premesso che le elezioni si sono svolte in base a liste elettorali molto imperfette, e prospettato un breve panorama della politica elettorale dei partiti politici maggiori, l'A. presenta i risultati numerici (che i lettori di questo *Bollettino* conoscono già dallo scritto « *Storia ed analisi delle elezioni in G. B.* », pubblicato nei fascicoli 2 e 3 1946). Nella seconda parte, a carattere storico, è brevemente illustrata l'evoluzione dei maggiori partiti. Interessante rilevare le alterne fortune del Partito Laburista, il quale nelle elezioni del 1918 ebbe il 10% dei voti, in quelle del 1923, il 21%; sceso nel 1924 al 14%, riuscì nel 1929 a raggruppare il 46% dei voti, ma nelle storiche elezioni del 1931 si scompaginò in modo da raccogliere appena l'8% dei voti complessivi.

La parte conclusiva è dedicata alle prospettive per il futuro. Secondo l'autrice, è improbabile che il Partito Liberale possa riconquistare, sia pure parzialmente, le posizioni antiche ed esso si augura che i liberali, che rappresentano una notevole parte della nazione, si convincano che allo stato attuale delle condizioni sociali i fini tradizionali del liberalismo potranno essere realizzati solo mediante una politica socialista.

dalla STAMPA ESTERA

(Continuazione da pag. 14)

che l'alta percentuale di analfabeti (75%). Il *Tudeh* esercita una vera influenza soltanto sugli intellettuali e i piccoli commercianti ed ha pochi rappresentanti al Parlamento (8 su 180).

Il suo programma è molto semplice: miglioramento delle condizioni degli operai e dei contadini; insegnamento obbligatorio e gratuito; industrializzazione del paese come condizione *si ne qua non* della sua indipendenza, e infine riforme agrarie.

Gli elementi conservatori, preoccupati dei progressi del *Tudeh*, fecero appello a *Sayed Zia*, uno dei più eminenti uomini politici iraniani, il quale, rientrato nel 1943 dall'esilio, fondò il partito dell'« *Eradeh Meli* » (Volontà nazionale e ottenne subito la maggioranza al Parlamento. Il programma dell'« *Eradeh* » manca di chiarezza, « *ma spesso vasti mezzi finanziari sostituiscono vantaggiosamente il migliore programma* ».

E bisogna anche rilevare che nell'Iran, come del resto in generale in Oriente, contano quasi esclusivamente la personalità.

Un'altra differenza tra i due partiti è che mentre il *Tudeh* è filo-sovietico, l'« *Eradeh* » è nettamente filo-inglese.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

Idee per la costituzione Italiana

L'avv. *Wolfgang Valsecchi* invia un suo opuscolo « *Spunti e appunti per una nuova carta costituzionale d'Italia* », nella cui introduzione si legge: « *Non è neanche un avamprogetto... è semplicemente un canovaccio suscettibile di tutte le modificazioni, buttato giù per provocare critiche e discussioni* ».

Rileva l'A. che nella sua costruzione si è servito di quattro fonti principali: la parte non caduca dello Statuto Albertino, in quanto tutti i diritti pubblici soggettivi dei singoli, ivi contenuti e garantiti, convenientemente ampliati e aggiornati, dovranno rimanere; la costituzione spagnola repubblicana del 1931; quella socialista sovietica del '36 e infine la Carta del Carnaro del 1920 « *con i suoi impensati prelude alla costituzione sovietica, a cominciare dal lavoro posto a fondamento dello Stato* ».

Riguardo al problema istituzionale, il Valsecchi confida in una soluzione repubblicana: « *ma, osserva, prima di tutto bisognerebbe sapere quale repubblica, perchè di repubbliche ce n'è tante* ».

Perciò precisa nei primi cinque articoli riuniti nel titolo « *Disposizioni generali* » i requisiti della repubblica « *voluta da noi socialisti, e cioè: a) democratica, (a tipo parlamentare); b) unitaria; c) di lavoratori; d) egualitaria anche nell'ordine economico; e) pacifista* ».

Il titolo secondo contiene i diritti e doveri dei cittadini: molti degli articoli in esso compresi sono quelli dello Statuto Albertino e di tutte le altre Costituzioni simili del secolo scorso; però accanto ai principii fondamentali (che l'A. chiama « *non caduchi, direi quasi perenni, destinati a non scomparire* » della garanzia della libertà individuale e dei propri averi dell'invulnerabilità del domicilio, ecc., che si sono rivelati oggi insufficienti) sono posti anche dei diritti chiamati economici: diritto al lavoro, diritto all'assistenza per chi non è abile al lavoro (assistenza offerta dallo Stato e non da un ente da esso distinto), diritto al riposo, eguaglianza della donna.

Segue l'art. 11 concernente i rapporti tra Stato e Chiesa: « *La libertà di coscienza e il diritto di professare qualsiasi religione o praticare qualunque culto sono garantiti, salvo il rispetto dovuto all'ordine pubblico e al buon costume* ».

La Chiesa è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. I rapporti tra Chiesa e Stato sono regolati dalla legge ».

Altra parte innovativa è quella (articolo 17) relativa alla disciplina dell'istituto della proprietà: non più diritto assoluto di disporre delle cose, ma subordinazione agli interessi dell'economia nazionale: « *Nessuna proprietà può essere riserbata alla persona in assoluto dominio, ma tutte indistintamente possono formare oggetto di espropriazione per causa di pubblica utilità contro un giusto corrispettivo* ».

Le proprietà, così espropriate, possono essere socializzate e la socializ-

zazione essere la causa della espropriazione ».

Quanto all'organo del potere esecutivo, esso sarebbe unicamerale e costituito dalla sola camera dei Deputati in quanto il Senato « *oltre ad avere tradizioni troppo spiccatamente regie in Italia* » sarebbe un duplicato inutile, per non dire dannoso.

Capo dello Stato: il Presidente della Repubblica. Tipo della Repubblica (come già affermato nell'introduzione): parlamentare.

Il titolo quinto regola la natura e le funzioni del potere esecutivo: il Governo è costituito dal Presidente del Consiglio e dai Ministri Segretari di Stato. Mentre il Presidente deve essere scelto tra i membri del Parlamento, i Ministri possono, per ragioni strettamente tecniche, essere scelti anche fuori dal Parlamento: i membri del Governo (art. 55) « *sono solidalmente responsabili davanti al Parlamento della politica generale del Governo e individualmente, sia in via civile che in via penale, davanti alla legge* ».

Gli articoli da 56 a 62 si occupano della Giustizia: essa emana dal popolo ed è amministrata (art. 56) da magistrati nominati dal Presidente della Repubblica.

Il titolo settimo è dedicato alla Bandiera: bianco, rossa e verde, senza alcun contrassegno al centro.

Gli ultimi due articoli, infine, costituiscono il titolo ottavo: « *Riforma della Costituzione* »:

Art. 65 — *La Costituzione potrà essere riformata su proposta di almeno tre quinti dei componenti il Parlamento.*

La proposta di riforma dovrà indicare l'articolo o gli articoli dei quali si chiede la soppressione o la modificazione e formulare l'articolo o gli articoli dei quali si chiede l'aggiunta e dovrà essere approvata a maggioranza non minore dei due terzi dei componenti il Parlamento.

Art. 66 — *Approvata provvisoriamente la riforma, il Parlamento sarà sciolto di pieno diritto, e sarà indetta la elezione del nuovo entro il termine di venti giorni.*

Il Parlamento così eletto con funzioni di Costituente deciderà definitivamente sulla riforma proposta; dopodiché continuerà a funzionare come Parlamento ordinario, compatibilmente con la riforma approvata.

Questo *Bollettino* non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
presso il Ministero per la Costituzione
ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura
di Roma n. 3778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione:
S. A. Dies. Via Aurora, 31 Roma.

Stab. Tip. UESISA, Via IV Novembre 149, Roma

LIBRI PER LA COSTITUENTE

TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone. La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle Costituzioni ed alle leggi elettorali dei principali Paesi.

La collana ha un duplice scopo: quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principi fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principi l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di **Luigi R. LETTIERI** - Vol. di pagg. 152 L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A. che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di **Giovanni SALEMI j.** - Vol. di pagg. 116 L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di **Costantino MORTATI** - Vol. di pagg. 92 L. 55

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principi che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, a cura di **Romolo ASTRALDI** - Vol. di pagg. 100 L. 60

Alla Costituzione degli Stati Uniti guardano oggi con ammirazione molti in Europa. Da un secolo e mezzo essa resiste alla furia del tempo, nell'incessante travaglio costituzionale che agita Stati vecchi e nuovi. Gli americani la amano e la esaltano perché segna l'ordinamento primo e quasi immutato della loro unità federale indipendente, perché è un'espressione tipica della loro vita e del loro spirito. Benché viva ed attuale, è però difficile comprenderla se non se ne segue la genesi e la faticosa elaborazione. Qui il testo integrale di essa e dei successivi emendamenti è preceduto da un acuto e profondo esame degli elementi tipici che concorsero alla sua formazione e le hanno dato caratteristiche particolari ed originali, facendone un « tipo » di costituzione, modello ai popoli d'America e d'Europa.

L'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE, a cura di **Francesco AGRO'** - Vol. di pagg. 140 L. 80

Oggi l'Estonia fa parte integrante dell'U.R.S.S. Ha trovato così il suo naturale epilogo il processo costituzionale estone iniziato nel 1920. Da una costituzione di tipo popolare, attraverso una serie di successive riforme, si giunse nel 1937 ad una costituzione di tipo presidenziale. Tale sviluppo è, nelle sue cause politiche e so-

ciali, ampiamente illustrato dall'autore nell'introduzione al testo delle due leggi costituzionali qui riportate.

LA COSTITUZIONE DELL'IRLANDA (EIRE), a cura di **Paolo BISCARETTI** - Vol. di pagg. 104 L. 65

Lo Stato irlandese è sorto nel travaglio di una plurisecolare lotta con l'Inghilterra. La Costituzione dello Stato d'Irlanda del 1937 contiene quindi gli elementi di una ricca esperienza costituzionale. Finalmente libero, il popolo irlandese, dandosi una nuova carta costituzionale, che costituisce una solenne affermazione d'indipendenza e di libertà dallo straniero, ha voluto gettare la prima pietra del riordinamento interno della Nazione.

LE COSTITUZIONI POLACCHE, a cura di **Francesco GIULIETTI** - Vol. di pagg. 140 L. 80

Il testo della Costituzione del 1921, oggi rimessa in vigore in Polonia dopo l'abrogazione della Costituzione di tipo autoritario del 1935, è preceduto da un'ampia introduzione storico-giuridica, che illustra i punti essenziali dell'esperienza costituzionale della Polonia nel vasto quadro della dura lotta combattuta da quel popolo per la conquista della libertà e della indipendenza.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESI, a cura di **Carlo LAVAGNA** - Vol. di pagg. 136 L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

LA LEGGE ELETTORALE TEDESCA, a cura di **Ottorino BORIN** - Vol. di pagg. 132 L. 75

Caduto l'Impero degli Hohenzollern, la Germania si proclamò Repubblica federale, e fra le rovine della disfatta cercò di intraprendere la via della rinascita. La Costituzione di Weimar ne segnò l'inizio. Ad essa si ispirò la legge elettorale del 1924, che qui viene data nel suo testo integrale.

Come la costituzione, anche la legge elettorale fu tra le più perfette avendo tenuto i suoi compilatori presenti con le esperienze compiute in diversi Paesi le insufficienze e i pregi propri di ogni metodo. E, se attraverso di essa Hitler poté salire al potere, ciò non si deve imputare al sistema elettorale ma al popolo tedesco che fra democrazia e dittatura fece la sua scelta.

LA COSTITUZIONE FRANCESE, a cura di **Armando SAITTA** - Vol. di pagg. 88 L. 55

La Terza Repubblica francese ha costituito per vari decenni il tipo più perfetto e quindi più imitato di repubblica parlamentare.

La Costituzione che nel 1875 dette vita ad essa, pur sorta nel compromesso di parti irrimediabilmente avverse, ha costituito per sessantacinque anni un forte strumento di vita democratica.

Oggi che la Francia è in procinto di darsi una nuova costituzione è quanto mai opportuno conoscere la struttura costituzionale della vecchia Francia, nulla del presente essendo valido se non contenente in se stesso le conquiste del passato.

La carta costituzionale francese del 1875, viene studiata criticamente dall'autore nella introduzione al testo della legge stessa e dei susseguenti emendamenti.

I VOLUMI SONO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE